

PARTE III > IRPEF E DICHIARAZIONI DEI REDDITI

1. L'IRPEF E LE ADDIZIONALI

Aliquote, scaglioni di reddito, imposta netta
L'Irpef sugli arretrati di lavoro dipendente e sul Tfr
La tassazione dei premi produttività
Le addizionali regionale e comunale all'Irpef

2. LE DETRAZIONI IRPEF

Le detrazioni per i familiari a carico
Le detrazioni per tipologia di reddito

3. LE SPESE DEDUCIBILI DAL REDDITO

Contributi
Erogazioni liberali
Altri oneri deducibili
Come si documentano le spese

4. LE SPESE DETRAIBILI DALL'IRPEF

Le detrazioni d'imposta del 19%
Le detrazioni per i contratti di affitto
Altre detrazioni

5. LE AGEVOLAZIONI PER LE PERSONE CON DISABILITÀ

Le agevolazioni per l'acquisto dei veicoli
La detrazione per gli addetti all'assistenza
L'aliquota Iva agevolata per ausili tecnici e informatici
Agevolazioni per i non vedenti
Agevolazioni per i servizi di interpretariato
Eliminazione delle barriere architettoniche

6. IL MODELLO 730

I redditi che si possono dichiarare con il modello 730
Perché scegliere il modello 730
I termini e le modalità di presentazione del modello 730
I documenti da presentare
La scheda per la scelta dell'8 e del 5 per mille dell'Irpef
Come correggere il 730

7. IL MODELLO UNICO PERSONE FISICHE

Chi deve utilizzare il modello Unico
Come si presenta
I termini di presentazione
Quando si versano le imposte calcolate con Unico
La compensazione delle imposte e dei contributi
La scelta per la destinazione dell'8 e del 5 per mille dell'Irpef
Come correggere il modello Unico

1. L'IRPEF E LE ADDIZIONALI

L'Irpef è l'imposta sul reddito dovuta dalle persone fisiche. Aumenta progressivamente con il crescere del reddito imponibile e si calcola applicando aliquote diverse a seconda dello scaglione in cui si colloca lo stesso reddito.

Dal 2012, l'Irpef **non è dovuta** sui fabbricati assoggettati all'Imposta municipale propria (Imu), ad eccezione di quelli concessi in locazione, e sul reddito dominicale dei terreni non affittati.

In sintesi, non devono pagare l'imposta i contribuenti il cui reddito complessivo è composto esclusivamente da:

- redditi di fabbricati e/o dominicali derivanti da immobili non locati/affittati, assoggettati a Imu
- redditi di pensione fino a 7.500 euro (7.750 euro per i contribuenti di età pari o superiore a 75 anni), se goduti per l'intero anno
- redditi di lavoro dipendente o assimilato fino a 8.000 euro (per un periodo di lavoro non inferiore a 365 giorni)
- redditi di pensione fino a 7.500 euro, goduti per l'intero anno e/o redditi di terreni imponibili per un importo non superiore a 185,92 euro
- redditi di terreni e/o fabbricati (non soggetti a Imu) per un importo complessivo non superiore a 500 euro
- compensi derivanti da attività sportive dilettantistiche fino a 7.500 euro
- assegni periodici corrisposti dal coniuge, esclusi quelli destinati al mantenimento dei figli, fino a 7.500 euro
- redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente o altri redditi per i quali la detrazione prevista non è rapportata al periodo di lavoro, fino a 4.800 euro.

>> ALIQUOTE, SCAGLIONI DI REDDITO, IMPOSTA NETTA

Sono previsti cinque scaglioni di reddito cui corrispondono altrettante aliquote d'imposta.

REDDITO IMPONIBILE	ALIQUOTA	IRPEF (LORDA)
fino a 15.000 euro	23%	23% del reddito
oltre 15.000 e fino a 28.000 euro	27%	3.450 + 27% sulla parte eccedente 15.000 euro
oltre 28.000 e fino a 55.000 euro	38%	6.960 + 38% sulla parte eccedente 28.000 euro
oltre 55.000 e fino a 75.000 euro	41%	17.220 + 41% sulla parte eccedente 55.000 euro
oltre 75.000 euro	43%	25.420 + 43% sulla parte eccedente 75.000 euro


COME CALCOLARE L'IRPEF

Per determinare il reddito imponibile (prima colonna dello schema) è sufficiente sottrarre dal reddito complessivo gli oneri deducibili (vale a dire tutte le somme indicate nell'articolo 10 del Tuir).

Una volta quantificato il reddito imponibile ai fini Irpef, si ottiene l'imposta (lorda) applicando a questo importo le aliquote (seconda colonna dello schema).

Si arriva al prelievo Irpef effettivo (imposta netta), diminuendo l'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, di tutte le detrazioni riconosciute (per familiari a carico, per tipologia di reddito posseduto, per spese sostenute, eccetera).

Si riporta uno schema di sintesi per il calcolo dell'Irpef.



AGEVOLAZIONE IRPEF PER LAVORATORI "FRONTALIERI"

La legge n. 228/2012 (legge di stabilità) ha prorogato per l'anno 2013 l'agevolazione Irpef per i cosiddetti lavoratori frontalieri.

In pratica, i redditi derivanti da lavoro dipendente prestato in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto all'estero – in zone di frontiera e in altri Paesi limitrofi – da soggetti residenti nel territorio dello Stato concorrono a formare il reddito complessivo per l'importo eccedente **6.700 euro**.

L'acconto dovuto per lo stesso anno 2013 va comunque versato senza tener conto di questa agevolazione, cioè facendo concorrere al reddito complessivo l'importo di 6.700 euro.

L'AGEVOLAZIONE PER IL RIENTRO DEI LAVORATORI IN ITALIA

Sono previsti incentivi fiscali per i cittadini dell'Unione europea nati dopo il 1° gennaio 1969 che hanno maturato esperienze culturali e professionali all'estero. L'agevolazione consiste in una riduzione dell'Irpef dovuta sul reddito di lavoro dipendente, d'impresa o di lavoro autonomo.

In particolare, il reddito percepito da questi lavoratori è assoggettato a tassazione nella seguente misura ridotta:

- 20% per le lavoratrici
- 30% per i lavoratori.

Hanno diritto all'agevolazione i cittadini laureati che vengono assunti o avviano un'attività di impresa o di lavoro autonomo in Italia e vi trasferiscono il proprio domicilio, nonché la propria residenza, entro 3 mesi dall'assunzione o dall'avvio dell'attività.

Inoltre, è necessario:

- essere stati residenti in Italia per almeno 24 mesi
- aver risieduto per almeno due anni fuori dal proprio paese di origine e dall'Italia per svolgere continuativamente attività di lavoro dipendente, autonomo o d'impresa (se già in possesso di laurea), o conseguendovi un titolo di laurea o specializzazione *post lauream*.

L'agevolazione è stata introdotta dalla legge n. 238/2010 e spetta fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2015. È prevista anche quando i beneficiari intraprendono un'attività d'impresa o di lavoro autonomo in forma associata.

Utili chiarimenti per beneficiare dell'agevolazione sono stati forniti dall'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 14/E del 4 maggio 2012.

>> L'IRPEF SUGLI ARRETRATI DI LAVORO DIPENDENTE E SUL TFR

L'imposta dovuta su arretrati di lavoro dipendente e trattamento di fine rapporto è calcolata in via preventiva dal datore di lavoro attraverso il sistema della "tassazione separata".

È poi l'Agenzia delle Entrate ad effettuare il calcolo definitivo dell'imposta dovuta tenendo conto dei redditi posseduti dal contribuente negli anni precedenti.

L'IMPOSTA SUGLI ARRETRATI DA LAVORO DIPENDENTE

Occorre anzitutto calcolare il reddito complessivo medio posseduto nei due anni precedenti a quello in cui sono percepiti gli arretrati; per far questo è necessario sommare i redditi complessivi dei due anni precedenti e dividere il risultato per 2. Sul reddito ottenuto si calcola l'irpef in base alle aliquote in vigore e, quindi, la percentuale d'imposta (incidenza media) sul reddito medio.

Tale percentuale sarà l'aliquota da applicare alle somme percepite.

Se in uno dei due anni precedenti il lavoratore non ha avuto alcun reddito, il calcolo si effettua sul 50% del reddito dell'unico anno. Se in tutti e due gli anni precedenti non vi è stato reddito, si applica l'aliquota minima Irpef (23%).

Il calcolo descritto viene comunque effettuato dal sostituto d'imposta.

Sarà poi l'Agenzia delle Entrate a controllare e "riliquidare" l'imposta in maniera definitiva, verificando se il sistema di tassazione separata è per il contribuente più favorevole; in caso contrario, applicherà quello della tassazione ordinaria, restituendo al contribuente le somme pagate in eccesso già trattenu- te dal sostituto d'imposta.

L'IRPEF SU TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

Anche l'imposta sul Tfr e sulle altre somme connesse alla cessazione del rapporto di lavoro è calcolata, in via provvisoria, dal datore di lavoro e, in maniera definitiva, dall'Agenzia delle Entrate.

Per la tassazione si tiene conto dell'aliquota media dei cinque anni precedenti a quello in cui è maturato il diritto alla percezione del Tfr.

Per la tassazione del Tfr il datore di lavoro applica le aliquote in vigore dal 1^o gennaio 2007. È prevista, però, la possibilità di determinare l'imposta dovuta, laddove risulti più conveniente, utilizzando le aliquote in vigore al 31 dicembre 2006. Questo per evitare che il regime fiscale introdotto dal 2007 determini un carico fiscale più gravoso rispetto a quello che si otterrebbe applicando le vecchie aliquote.

La verifica del trattamento più favorevole è effettuata direttamente dal sostituto d'imposta e viene ripetuta dall'Agenzia delle Entrate nel momento in cui controlla e riliquida l'imposta, mettendo a confronto i risultati ottenuti dall'applicazione della tassazione separata con quelli della tassazione ordinaria. In base alla verifica, sarà applicata la tassazione più favorevole per il contribuente.

Per le somme erogate da chi non riveste la carica di sostituto d'imposta e quindi non è obbligato a effettuare le ritenute alla fonte, è previsto il versamento dell'imposta in acconto nella misura del 20%; in questi casi, la verifica del trattamento più favorevole è effettuata, in sede di riliquidazione, unicamente dall'Agenzia delle Entrate.

>> LA TASSAZIONE DEI PREMI DI PRODUTTIVITÀ

Dal 2008 è previsto un regime fiscale agevolato per i dipendenti del settore privato che, a livello aziendale, ricevono somme legate a incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa e ad altri elementi di competitività e redditività legati all'andamento economico dell'impresa.

L'agevolazione consiste in una tassazione agevolata delle somme ricevute: **imposta sostitutiva al 10%**, in luogo dell'Irpef e delle addizionali regionale e comunale.

La legge n. 228/2012 ha prorogato per l'anno 2013 tale beneficio, mentre il Dpcm del 22 gennaio 2013 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 29 marzo 2013) ha fissato le modalità di attuazione.

In particolare, il decreto ha individuato in **2.500 euro** l'importo massimo annuo assoggettabile all'imposta sostitutiva. Il limite massimo di reddito di lavoro dipendente (riferito all'anno 2012), oltre il quale non si ha più diritto alla tassazione agevolata, è invece di **40.000 euro**.

>> LE ADDIZIONALI REGIONALE E COMUNALE ALL'IRPEF

Le addizionali Irpef sono imposte sul reddito che vanno versate a Regioni e Comuni da tutti i contribuenti (residenti e non), per i quali, nell'anno di riferimento, risulta dovuta l'Irpef.

Se il contribuente non deve pagare l'Irpef, anche se per effetto di detrazioni spettanti o crediti d'imposta per redditi prodotti all'estero (che hanno subito la ritenuta a titolo definitivo), non deve versare alcuna addizionale.

Inoltre, non sono obbligati al pagamento delle addizionali i contribuenti che possiedono soltanto:

- redditi esenti dall'Irpef
- redditi soggetti a imposta sostitutiva dell'Irpef
- redditi soggetti a tassazione separata, salvo che abbiano facoltativamente scelto la tassazione ordinaria, facendoli concorrere alla formazione del reddito complessivo.

LA BASE IMPONIBILE E IL CALCOLO DELLE IMPOSTE



La base imponibile per il calcolo delle addizionali è costituita dal reddito complessivo dichiarato ai fini Irpef, al netto degli oneri deducibili.

Per calcolare gli importi da versare occorre applicare al reddito imponibile l'aliquota fissata dalla Regione e dal Comune di residenza.

L'aliquota base dell'addizionale regionale, a partire dall'anno d'imposta 2011, è stata elevata all'**1,23%**, (la nuova aliquota deve essere applicata anche dalle Regioni a statuto speciale e dalle province autonome di Trento e Bolzano). Le Regioni a statu-

to ordinario possono incrementarla al massimo dello **0,5%**. Nelle Regioni che presentano in bilancio un disavanzo sanitario è obbligatoria l'applicazione dell'aliquota massima del **2,03%**.

L'aliquota dell'addizionale comunale può essere stabilita dai Comuni fino allo **0,8%**. Ogni Comune può comunque prevedere, per i contribuenti in possesso di specifici requisiti reddituali, una soglia di esenzione. Inoltre, per quei Comuni che non hanno rispettato il "Patto di stabilità" l'aliquota applicabile deve essere maggiorata dello 0,3%, anche se nel Comune è stata deliberata l'aliquota massima dello 0,8%.

Per conoscere le aliquote si può consultare il sito internet dell'Agenzia delle Entrate (www.agenzia-entrate.gov.it) o quello del Dipartimento delle Finanze (www.finanze.gov.it), sezione "Fiscalità locale", oppure direttamente i siti delle Regioni e degli Enti locali.

Nelle istruzioni alla compilazione del Modello Unico Persone Fisiche è riportata una tabella con le aliquote delle addizionali regionali.

I provvedimenti con i quali le Regioni determinano le aliquote dell'addizionale hanno effetto dall'anno successivo a quello nel corso del quale il provvedimento viene adottato. Tuttavia, le Regioni possono disporre che la variazione deliberata, se più favorevole al contribuente, si applichi anche al periodo d'imposta nel quale è intervenuta la delibera.

L'efficacia delle delibere dei Comuni che hanno stabilito la misura dell'addizionale decorre, invece, dalla data della loro pubblicazione sul sito internet www.finanze.gov.it.

COME SI PAGANO LE ADDIZIONALI

L'**addizionale regionale** all'Irpef è dovuta alla Regione nella quale il contribuente ha il domicilio fiscale al **31 dicembre** dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa.

L'**addizionale comunale** all'Irpef è dovuta al Comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale al **1° gennaio** dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa.

Per l'addizionale comunale è dovuto anche un acconto per l'anno successivo nella misura del 30%, che si calcola sull'addizionale dovuta sull'imponibile dell'anno precedente, in base alle aliquote stabilite dal Comune nel quale si ha la residenza al 1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'acconto.

ATTENZIONE

Gli effetti delle variazioni del domicilio fiscale, che generalmente coincide con la residenza anagrafica, decorrono dal sessantesimo giorno successivo a quello in cui si sono verificate.

Lavoratori dipendenti e pensionati

Per i titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati, e di pensioni, le addizionali regionale e comunale all'Irpef vengono determinate dai sostituti d'imposta (datore di lavoro o ente pensionistico) all'atto dell'effettuazione delle operazioni di conguaglio relative a tali redditi.

Il saldo delle imposte dovute è trattenuto in un numero massimo di 11 rate mensili entro il mese di novembre, oppure in un'unica soluzione alla cessazione del rapporto di lavoro, se antecedente alla fine del periodo d'imposta.

L'acconto dell'addizionale comunale è trattenuto a partire dal mese di marzo in un numero massimo di 9 rate mensili.

Altri contribuenti

Per i possessori di redditi diversi da quelli di lavoro dipendente e assimilati, la determinazione e il pagamento delle addizionali avvengono in sede di dichiarazione dei redditi. In questo caso, il contribuente deve individuare la Regione e il Comune a cui effettuare il versamento, in base al proprio domicilio fiscale.

Il versamento deve essere effettuato direttamente all'ente interessato (individuato da appositi codici) mediante il modello F24, che si può pagare in via telematica oppure, per i soggetti non titolari di partita Iva, anche recandosi ad uno sportello bancario o postale.

Il termine per effettuare il versamento è lo stesso di quello previsto per il pagamento dell'Irpef.

2. LE DETRAZIONI IRPEF

>> LE DETRAZIONI PER I FAMILIARI A CARICO

QUANDO E A CHI SPETTANO

I contribuenti che hanno familiari a carico, in possesso di un reddito complessivo non superiore a **2.840,51 euro**, hanno diritto a detrazioni dall'Irpef annualmente dovuta.

Possono essere considerati a carico i seguenti familiari:

- il **coniuge** non legalmente ed effettivamente separato;
- i **figli**, compresi quelli naturali, riconosciuti, gli adottivi, gli affidati e affiliati;
- **altri familiari**, se convivono con il contribuente o ricevono da quest'ultimo un assegno alimentare non risultante da provvedimenti dell'Autorità giudiziaria.

Rientrano tra gli altri familiari a carico i *genitori* (anche adottivi) – *fratelli e sorelle* – *discendenti dei figli* – *coniuge separato* – *generi, nuore, suoceri* – *ascendenti prossimi* (anche naturali).

Le detrazioni vanno rapportate a mese e competono dal mese dell'anno in cui si verificano a quello in cui cessano le condizioni previste, indipendentemente dal numero dei giorni.

Le detrazioni per il coniuge e per i figli a carico spettano anche se questi non convivono con il contribuente o non risiedono in Italia.

La detrazione per i figli compete indipendentemente dalla circostanza che gli stessi abbiano o meno superato determinati limiti di età o che siano o non siano dediti agli studi o a tirocinio gratuito.

Spetta per intero ad uno solo dei genitori nei seguenti casi:

- quando l'altro genitore è a carico
- per i figli del contribuente rimasto vedovo/a che, risposatosi, non si sia poi legalmente ed effettivamente separato
- per i figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente, se questi è coniugato e non è legalmente ed effettivamente separato.

Nei seguenti casi, invece, per il primo figlio si può richiedere, se più conveniente, la detrazione prevista per il coniuge a carico:

- quando l'altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato
- quando ci sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato.

Anche i contribuenti non residenti hanno diritto alle detrazioni per carichi di famiglia se dimostrano di non godere, nel Paese in cui risiedono, di un beneficio fiscale assimilabile a quello per carichi di famiglia concesso in Italia, e che le persone a carico non possiedono un reddito complessivo superiore al limite di 2.840,51 euro.

Il requisito del reddito

La condizione principale per usufruire della detrazione è che il familiare per il quale si chiede abbia un reddito complessivo annuo fino ad un massimo di **2.840,51 euro**, al lordo degli oneri deducibili.

In questo importo si devono considerare le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa Cattolica, nonché il reddito dei fabbricati assoggettati alla cedolare secca.

Ai fini del calcolo del tetto di 2.840,51 euro, i lavoratori dipendenti che prestano l'attività in Paesi limitrofi o di frontiera (cosiddetti frontalieri) come, ad esempio, Montecarlo e San Marino, devono considerare i redditi di lavoro dipendente prestato all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto.

ATTENZIONE

Il Decreto legge n. 70 del 13 maggio 2011 ha abolito, per lavoratori dipendenti e pensionati, l'obbligo di comunicare annualmente al sostituto d'imposta i dati relativi alle detrazioni per familiari a carico. La comunicazione va effettuata solo nel caso di variazione dei dati.

L'IMPORTO DELLE DETRAZIONI

L'ammontare della detrazione spettante non è fisso ma varia in funzione del reddito complessivo posseduto nel periodo d'imposta.

In sostanza, sono state stabilite detrazioni di base (o teoriche), ma l'importo effettivo diminuisce man mano che aumenta il reddito, fino ad annullarsi quando il reddito complessivo arriva a 95.000 euro per le detrazioni dei figli e a 80.000 euro per quelle del coniuge e degli altri familiari.

PER I FIGLI

La detrazione di base per i figli a carico è stata fissata in:

- **900** euro, per il figlio di età inferiore a tre anni (**1.220** euro dal 1° gennaio 2013)
- **800** euro, se il figlio ha un'età pari o superiore a tre anni (**950** euro dal 1° gennaio 2013).

Se in famiglia ci sono più di tre figli a carico, questi importi aumentano di 200 euro per ciascun figlio, a partire dal primo.

La maggiore detrazione per il figlio disabile

Per il figlio disabile, riconosciuto tale ai sensi della legge n. 104 del 1992, si ha diritto all'ulteriore importo di **220** euro. Dal 1° gennaio 2013 questo incremento è stato elevato a **400** euro.

Le detrazioni base per i figli a carico

	FINO AL 2012	DAL 2013
figlio di età inferiore a 3 anni	900 euro	1.220 euro
figlio di età pari o superiore a 3 anni	800 euro	950 euro
figlio portatore di handicap	età inferiore a 3 anni	1.120 euro
	età pari o superiore a 3 anni	1.020 euro
con più di tre figli a carico la detrazione aumenta di 200 euro per ciascun figlio a partire dal primo		

Per determinare la detrazione effettiva, è necessario moltiplicare la detrazione teorica per il coefficiente che si ottiene dal rapporto tra 95.000, diminuito del reddito complessivo, e 95.000.

Tale coefficiente va assunto nelle prime quattro cifre decimali, con il sistema del troncamento (ad esempio, se il risultato del rapporto è pari a 0,569487, il coefficiente da prendere in considerazione sarà 0,5694).

La formula per il calcolo:

$$\text{detrazione teorica} \times \frac{95.000 - \text{reddito complessivo}}{95.000}$$

Se i figli sono più di uno, l'importo di 95.000 euro indicato nella formula va aumentato per tutti di 15.000 euro per ogni figlio successivo al primo.

Ad esempio, l'importo aumenta a 110.000 euro nel caso di due figli a carico, a 125.000 per tre figli, a 140.000 per quattro, e così via.

Come va divisa la detrazione tra i genitori

La detrazione per i figli non può essere ripartita liberamente tra i genitori. È prevista, infatti, la suddivisione al 50% tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati.

In alternativa, e se c'è accordo tra le parti, si può scegliere di attribuire tutta la detrazione al genitore che possiede il reddito più elevato, così da consentire a quest'ultimo, nel caso di incapacienza dell'imposta del genitore con reddito più basso, il godimento per intero della detrazione.

Si ha incapacienza quando la misura complessiva delle detrazioni di cui un contribuente può beneficiare è superiore alla sua imposta lorda. In tal caso, l'importo eccedente non può essere chiesto a rimborso o a compensazione di altri tributi, né è possibile riportarlo nella successiva dichiarazione dei redditi. In sostanza, parte delle detrazioni spettanti andrebbero perdute.

Figli di ex coniugi

Precise regole sono previste per i coniugi separati e divorziati. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, è disposto per legge che:

- se non c'è accordo tra i genitori, la detrazione spetta al genitore affidatario o, se l'affidamento è congiunto o condiviso, va ripartita al 50%
- quando il genitore affidatario (o uno dei genitori affidatari, in caso di affidamento congiunto) ha un reddito tale da non consentirgli di usufruire in tutto o in parte della detrazione (cioè nelle ipotesi di incapacienza), questa è assegnata per intero all'altro genitore. In questo caso, salvo diverso accordo tra le parti, il genitore che sfrutta per intero la detrazione ha l'obbligo di riversare all'altro genitore affidatario un importo pari alla maggiore detrazione fruita
- se solo uno dei genitori è titolare di reddito, egli potrà beneficiare della detrazione nella misura del 100%, a condizione che sia raggiunto tra i due un accordo in merito alla titolarità della detrazione e al successivo riversamento dell'importo spettante al genitore che non può usufruire del beneficio.

PER IL CONIUGE

La detrazione "teorica" per il coniuge a carico è pari a **800 euro**. L'ammontare effettivamente spettante varia in funzione del reddito.


L'unico caso in cui si dispone di un importo fisso (**690 euro**) è quando il reddito complessivo del beneficiario è compreso tra 15.001 e 40.000 euro.

Inoltre, per i contribuenti che si collocano all'interno di questa fascia, e precisamente per coloro il cui reddito è compreso tra 29.001 e 35.200 euro, è previsto un leggero incremento della detrazione fissa, variabile tra 10 e 30 euro.

Questi gli incrementi:

REDDITO COMPLESSIVO	MAGGIORAZIONE
oltre 29.000 e fino a 29.200 euro	10 euro
oltre 29.200 e fino a 34.700 euro	20 euro
oltre 34.700 e fino a 35.000 euro	30 euro
oltre 35.000 e fino a 35.100 euro	20 euro
oltre 35.100 e fino a 35.200 euro	10 euro

Negli altri casi, per calcolare l'importo effettivamente spettante occorre utilizzare una delle formule indicate nello schema seguente.



Il coefficiente derivante dai rapporti indicati nelle formule va assunto nelle prime quattro cifre decimali, con il sistema del troncamento (ad esempio, se il risultato del rapporto è pari a 0,483492, il coefficiente da prendere in considerazione sarà 0,4834).

PER ALTRI FAMILIARI

La detrazione base per gli altri familiari a carico è pari a **750 euro**. Anche questo importo diminuisce man mano che cresce il reddito complessivo.

Per calcolare la detrazione effettivamente spettante occorre moltiplicare la detrazione base per il coefficiente che si ottiene dal rapporto tra 80.000, diminuito del reddito complessivo, e 80.000.

La formula per il calcolo:

$$750 \times \frac{80.000 - \text{reddito complessivo}}{80.000}$$

Anche la detrazione per gli altri familiari a carico non può essere assegnata in modo discrezionale, va ripartita pro quota tra coloro che ne hanno diritto.

PER LE FAMIGLIE NUMEROSE

Per le famiglie numerose, in cui siano presenti **almeno quattro figli a carico**, è prevista, in aggiunta a quelle ordinarie, un'ulteriore detrazione di importo pari a **1.200 euro**. Detto importo spetta in misura piena e non dipende dal livello di reddito del beneficiario, né va ragguagliato al periodo dell'anno in cui si verifica l'evento che dà diritto alla detrazione stessa.

La detrazione deve essere ripartita, nella misura del 50%, tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati.

In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta ai genitori in proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice.

Questi criteri di ripartizione non possono essere modificati sulla base di accordi intercorsi tra i genitori. Ovviamente, se uno dei coniugi è fiscalmente a carico dell'altro, la detrazione compete a quest'ultimo per l'intero importo.

ATTENZIONE

Se l'ulteriore detrazione di 1.200 euro è superiore all'imposta lorda, diminuita delle altre detrazioni spettanti per altri motivi, il contribuente ha diritto a un **credito** di ammontare pari alla quota che non ha trovato capienza nell'imposta dovuta.

Tale credito:

- è determinato nella dichiarazione dei redditi (Modello 730 o Modello Unico);
- può essere utilizzato sia in compensazione nel modello F24 o, a scelta del contribuente, computato in diminuzione dell'Irpef relativa al periodo d'imposta successivo o chiesto a rimborso;
- è attribuito ai lavoratori dipendenti tramite sostituto d'imposta.

>> LE DETRAZIONI PER TIPOLOGIA DI REDDITO

A seconda del tipo di reddito posseduto (lavoro dipendente, pensione, lavoro autonomo, impresa in contabilità semplificata e alcuni redditi diversi) sono concesse detrazioni Irpef (cioè riduzioni dall'imposta lorda) in misura decrescente man mano che il reddito aumenta, fino ad annullarsi alla soglia di 55.000 euro.

Poiché sono stati stabiliti importi "di base", per determinare la detrazione spettante occorre effettuare un semplice calcolo, facendo riferimento al proprio reddito complessivo.

ALCUNE REGOLE GENERALI

Le detrazioni per i lavoratori dipendenti e i pensionati devono essere rapportate al periodo di lavoro o di pensione (espresso in giorni).

Le altre si applicano a prescindere dal periodo di attività svolta nell'anno.

Se un contribuente possiede più tipologie di reddito, gli importi delle detrazioni non sono cumulabili ma ci si può avvalere della detrazione più conveniente.

La non cumulabilità della detrazione di lavoro dipendente con quella di pensione è prevista quando nello stesso periodo dell'anno il contribuente ha percepito sia redditi di lavoro dipendente sia di pensione. Invece, se i redditi di lavoro dipendente e di pensione si riferiscono a periodi diversi dell'anno, spettano entrambe le relative detrazioni, ciascuna delle quali va rapportata al corrispondente periodo di lavoro o di pensione.

Maggiori agevolazioni sono state previste per i pensionati di età pari o superiore a 75 anni e per i lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo determinato. Per questi ultimi, quando il reddito complessivo non supera 8.000 euro, è stato individuato un livello minimo di detrazione (1.380 euro), indipendentemente dalla durata del rapporto di lavoro.

ATTENZIONE

Le detrazioni per "tipo di reddito" possono essere riconosciute dal sostituto d'imposta anche se il contribuente non le richiede ogni anno (circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 15 del 5 marzo 2008). Il sostituto deve riconoscere le detrazioni sulla base del reddito da lui stesso erogato.

Il contribuente che ha interesse a vedersi riconosciute detrazioni in misura diversa, in quanto, ad esempio, è in possesso di altri redditi, può comunicarlo al proprio sostituto affinché questi ne adegui l'importo.

Vediamo come calcolare le detrazioni effettivamente spettanti.

PER I LAVORATORI DIPENDENTI

Le detrazioni “base” (o teoriche) di cui i lavoratori dipendenti possono fruire sono quelle indicate nei seguenti riquadri.



Le detrazioni devono essere rapportate al periodo di lavoro nell’anno, ma l’importo effettivamente spettante non può mai essere inferiore a 690 euro. Se il rapporto di lavoro è a tempo determinato, la detrazione effettiva non può essere inferiore a 1.380 euro.



Se il reddito complessivo è superiore a 55.000 euro, la detrazione non spetta.

Il risultato derivante dal rapporto contenuto nelle formule va assunto nelle prime quattro cifre decimali, con il sistema del troncamento (ad esempio, se il risultato del rapporto è pari a 0,623381, il coefficiente da prendere in considerazione è 0,6233).

Se il reddito complessivo è superiore a 23.000 ma non a 28.000 euro, la detrazione per lavoro dipendente è aumentata dei seguenti importi:

REDDITO COMPLESSIVO	MAGGIORAZIONE
oltre 23.000 e fino a 24.000 euro	10 euro
oltre 24.000 e fino a 25.000 euro	20 euro
oltre 25.000 e fino a 26.000 euro	30 euro
oltre 26.000 e fino a 27.700 euro	40 euro
oltre 27.700 e fino a 28.000 euro	25 euro

La detrazione per lavoro dipendente spetta anche per alcuni redditi a questo assimilati, tra i quali:

- redditi percepiti dai lavoratori soci di cooperative
- indennità e compensi corrisposti ai lavoratori dipendenti con contratto di lavoro interinale (detto anche temporaneo o in affitto)
- somme percepite a titolo di borsa di studio
- compensi percepiti in relazione a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa
- remunerazioni dei sacerdoti
- prestazioni pensionistiche erogate dalla previdenza complementare
- compensi percepiti dai lavoratori socialmente utili.

PER I PENSIONATI

Le detrazioni “base” (o teoriche) per chi ha un reddito di pensione sono indicate nelle due seguenti tabelle.

LE DETRAZIONI PER I PENSIONATI DI ETÀ INFERIORE A 75 ANNI

REDDITO COMPLESSIVO	DETRAZIONE
fino a 7.500 euro	1.725 euro
oltre 7.500 e fino a 15.000 euro	1.255 + l'importo derivante dal seguente calcolo: $470 \times \frac{15.000 - \text{reddito complessivo}}{7.500}$
oltre 15.000 e fino a 55.000 euro	1.255 x l'importo derivante dal seguente calcolo: $\frac{55.000 - \text{reddito complessivo}}{40.000}$
oltre 55.000	zero

Le detrazioni devono essere rapportate al periodo di pensione nell'anno. Quella effettivamente spettante ai pensionati con reddito fino a 7.500 euro non può comunque essere inferiore a 690 euro. I coefficienti risultanti dai rapporti contenuti nelle due formule vanno assunti nelle prime quattro cifre decimali, con il sistema del troncamento.

LE DETRAZIONI PER I PENSIONATI DI ETÀ PARI O SUPERIORE A 75 ANNI

REDDITO COMPLESSIVO	DETRAZIONE
fino a 7.750 euro	1.783 euro
oltre 7.750 e fino a 15.000 euro	1.297 + l'importo derivante dal seguente calcolo: $486 \times \frac{15.000 - \text{reddito complessivo}}{7.250}$
oltre 15.000 e fino a 55.000 euro	1.297 x l'importo derivante dal seguente calcolo: $\frac{55.000 - \text{reddito complessivo}}{40.000}$
oltre 55.000	zero

Le detrazioni devono essere rapportate al periodo di pensione nell'anno. Quella effettivamente spettante ai pensionati con reddito fino a 7.750 euro non può comunque essere inferiore a 713 euro. I coefficienti risultanti dai rapporti contenuti nelle formule vanno assunti nelle prime quattro cifre decimali, con il sistema del troncamento.

PER GLI ASSEGNI PERCEPITI DALL'EX-CONIUGE

Le medesime detrazioni previste per i pensionati di età inferiore a 75 anni (sopra indicate) sono riconosciute anche ai contribuenti che ricevono assegni periodici, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, a seguito di separazione legale ed effettiva, scioglimento o annullamento del matrimonio o cessazione dei suoi effetti civili, se risultanti da provvedimenti del giudice.

La detrazione non va rapportata ad alcun periodo dell'anno, anche se gli assegni sono stati percepiti solo in una frazione di anno.

PER CHI POSSIEDE ALTRI REDDITI

Per i possessori dei seguenti redditi

- alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e, in particolare, quelli indicati dal Tuir all'articolo 50, comma 1, lettere e), f), g), h) e i), ad esclusione di quelli derivanti dagli assegni periodici percepiti dagli ex-coniugi
- redditi di lavoro autonomo (articolo 53 del Tuir)
- redditi derivanti da imprese minori (articolo 66 del Tuir)
- redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente (articolo 67 del Tuir, comma 1, lettera i)
- redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente o dalla assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere (articolo 67 del Tuir, comma 1, lettera l),

le detrazioni "base" (o teoriche) sono quelle indicate nella seguente tabella:

REDDITO COMPLESSIVO	DETRAZIONE
fino a 4.800 euro	1.104 euro
oltre 4.800 e fino a 55.000 euro	1.104 x il risultato derivante dal calcolo: <u>55.000 - reddito complessivo</u> 50.200
oltre 55.000	zero

Le detrazioni si applicano a prescindere dal periodo di attività svolta nell'anno.

Il coefficiente risultante dal rapporto contenuto nella formula va assunto nelle prime quattro cifre decimali, con il sistema del troncamento.

Detrazione per il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico

Anche per l'anno 2012 è prevista una particolare detrazione in favore del personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico.

Essa consiste in una riduzione dell'Irpef e delle addizionali regionale e comunale (fino a 145,75 euro) e spetta ai lavoratori del predetto comparto che nell'anno 2012 hanno percepito un reddito di lavoro dipendente non superiore a 35.000 euro.

Tra il personale ammesso a fruire dell'agevolazione rientra quello delle forze di Polizia ad ordinamento civile e militare, il personale del corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, il Corpo delle Capitanerie di porto.

L'importo concesso viene riconosciuto dalla singola amministrazione di appartenenza, quale sostituto d'imposta, sul trattamento economico accessorio erogato. Il sostituto applica la riduzione di imposta in un'unica soluzione, fino a capienza dell'imposta lorda.

Per il personale volontario non in servizio permanente delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché per gli allievi delle accademie, delle scuole e degli istituti di istruzione dello stesso comparto sicurezza, difesa e soccorso, la riduzione d'imposta si calcola sulla metà del trattamento economico complessivamente percepito

3. LE SPESE DEDUCIBILI DAL REDDITO

Le spese deducibili sono quelle che possono essere sottratte dal reddito complessivo in occasione della presentazione della dichiarazione dei redditi, determinando un beneficio fiscale che è pari all'aliquota massima raggiunta dal contribuente.

Tra le principali spese deducibili rientrano i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori e volontari, i contributi per la previdenza complementare e i premi e contributi versati alle forme pensionistiche individuali, le erogazioni liberali a favore del "non profit" e delle istituzioni religiose, le spese mediche generiche e di assistenza specifica per i portatori di handicap.

Per essere considerate nella dichiarazione, le spese devono essere state sostenute nel corso dell'anno per il quale essa viene presentata, anche se le relative prestazioni sono eseguite in anni precedenti (criterio "di cassa").

>> CONTRIBUTI

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI

Per i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori per legge è ammessa la deducibilità senza limiti di importo.

È consentita la piena deducibilità anche dei contributi versati facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza.

Si tratta dei contributi versati per il riscatto degli anni di laurea, quelli versati per la ricongiunzione di periodi assicurativi, nonché dei contributi versati al fondo di cui al decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565, ad esempio dalle casalinghe.

La deducibilità dei contributi facoltativi è consentita anche se essi sono versati dal contribuente per conto dei familiari fiscalmente a carico.

ATTENZIONE

Dal 2012 i contributi versati con il premio di assicurazione di responsabilità civile per i veicoli (contributi obbligatori per l'assistenza erogata nell'ambito del Servizio sanitario nazionale) sono deducibili dal reddito complessivo solo per la parte che supera complessivamente l'importo di 40 euro.

CONTRIBUTI PER LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE

I contributi versati alle forme di previdenza complementare collettive (fondi chiusi e fondi aperti) e di previdenza individuale (contratti di assicurazione sulla vita disciplinati dall'articolo 9-ter del decreto legislativo n. 124 del 1993), comprese quelle istituite negli stati membri dell'Unione europea e negli stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, sono deducibili dal reddito complessivo dichiarato ai fini Irpef per un importo non superiore a 5.164,57 euro.

La deduzione compete, sempre nel limite dei 5.164,57 euro, anche in caso di versamento di contributi a favore delle persone fiscalmente a carico (ad esempio, il coniuge), se il reddito complessivo di queste ultime non è capiente al punto di consentire in tutto o in parte la deduzione dei contributi.

Il predetto limite di deducibilità non si applica ai soggetti iscritti alle forme pensionistiche per le quali è stato accertato lo squilibrio finanziario e approvato il piano di riequilibrio da parte del Ministero del lavoro e delle Politiche sociali. Questi contribuenti possono quindi dedurre senza limiti i contributi versati nell'anno d'imposta.

CONTRIBUTI VERSATI DA LAVORATORI DI PRIMA OCCUPAZIONE

Una maggiore deduzione è stata prevista in favore dei lavoratori con prima occupazione successiva al 1° gennaio 2007, cioè per quei lavoratori che alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 252 del 2005 non erano titolari di una posizione contributiva aperta presso un qualsiasi ente di previdenza obbligatoria.

Se nei primi 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, questi lavoratori hanno effettuato versamenti di importo inferiore al limite predetto, possono godere di un maggior limite di deducibilità, a partire dal sesto anno di partecipazione alle forme pensionistiche e per i 20 anni successivi, nella misura annuale di 5.164,57 euro incrementata di un importo pari alla differenza positiva tra euro 25.822,85 e i contributi effettivamente versati nei primi 5 anni e, comunque, incrementata di un importo non superiore ad euro 2.582,29. In sostanza, l'importo massimo annuale complessivamente deducibile sale a 7.746,86 euro.

Pertanto, dall'anno 2012, per i lavoratori iscritti dal 2007 alle forme pensionistiche obbligatorie, è possibile usufruire per la prima volta di tale incentivo.

ONERI CONTRIBUTIVI PER GLI ADDETTI AI SERVIZI DOMESTICI E FAMILIARI

È possibile dedurre dal reddito complessivo, fino all'importo di 1.549,37 euro, i contributi previdenziali versati per gli addetti ai servizi domestici e all'assistenza personale o familiare, per la parte a carico del datore di lavoro.

>> EROGAZIONI LIBERALI

A FAVORE DEL "NON PROFIT"

Le persone fisiche e gli enti soggetti all'imposta sul reddito delle società (in particolare società ed enti commerciali e non commerciali) possono dedurre dal reddito complessivo dichiarato, nel limite del 10% del reddito e comunque nella misura massima di 70.000 euro, le liberalità in denaro o in natura erogate a favore dei soggetti di seguito elencati:

- Onlus
- associazioni di promozione sociale iscritte nell'apposito registro nazionale
- fondazioni e associazioni riconosciute aventi per oggetto statutario la tutela, la promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico
- fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2007, se effettuate dopo tale data.

ALLE ORGANIZZAZIONI NON GOVERNATIVE PER I PAESI IN VIA DI SVILUPPO

Poiché le organizzazioni non governative (cosiddette Ong) operanti nel campo della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo sono comprese nella categoria delle Onlus di diritto, è possibile innanzitutto fruire della deduzione nella misura massima del 10% del reddito complessivo dichiarato e comunque non superiore a 70.000 euro (vedi sopra il paragrafo "contributi a favore del non profit").

3. LE SPESE DEDUCIBILI DAL REDDITO

L'elenco delle organizzazioni non governative riconosciute idonee dal Ministero degli Esteri, Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo, è reperibile sul sito internet del Ministero degli Esteri (www.cooperazioneallosviluppo.esteri.it).

Questa deduzione non può cumularsi, potendo sceglierla in alternativa, con le seguenti agevolazioni fiscali previste per i contribuiti, le donazioni e le oblazioni versati in favore delle Ong:

- deducibilità entro la misura massima del 2% del reddito complessivo
- detrazione d'imposta del 19% prevista per le erogazioni liberali in favore delle Onlus.

ALLE ISTITUZIONI RELIGIOSE

Le erogazioni liberali a favore delle istituzioni religiose sono deducibili dal reddito complessivo fino all'importo di 1.032,91 euro per ciascuna erogazione (compresi, per le Comunità ebraiche, i contributi annuali).

I contribuenti interessati devono conservare le ricevute di versamento in conto corrente postale, le quietanze liberatorie, le ricevute dei bonifici bancari e, per i pagamenti effettuati con carta di credito, l'estratto conto della società che gestisce la carta.

In particolare, sono deducibili le erogazioni liberali in denaro a favore:

- dell'Istituto centrale per il sostentamento del clero della Chiesa cattolica Italiana
- dell'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del settimo giorno, per il sostentamento dei ministri di culto e dei missionari e per specifiche esigenze di culto e di evangelizzazione
- dell'Ente morale Assemblee di Dio in Italia, per il sostentamento dei ministri di culto e per esigenze di culto, di cura delle anime e di amministrazione ecclesiastica
- della Chiesa Valdese, Unione delle Chiese metodiste Valdesi, per fini di culto, istruzione e beneficenza che le sono propri e per i medesimi fini delle Chiese e degli enti facenti parte dell'ordinamento valdese
- dell'Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia per fini di culto, istruzione e beneficenza che le sono propri e per i medesimi fini delle Chiese e degli enti aventi parte nell'Unione
- della Chiesa Evangelica Luterana in Italia e delle Comunità ad essa collegate per fini di sostentamento dei ministri di culto e per specifiche esigenze di culto e di evangelizzazione
- dell'Unione delle Comunità Ebraiche italiane (per le Comunità ebraiche sono deducibili anche i contributi annuali versati)
- della Sacra arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale, enti da essa controllati e comunità locali, per i fini di culto, istruzione, assistenza e beneficenza
- dell'Ente patrimoniale della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni per attività di religione o di culto, per attività dirette alla predicazione del Vangelo, celebrazione di riti e cerimonie religiose, svolgimento dei servizi di culto, attività missionarie e di evangelizzazione, educazione religiosa, cura delle necessità delle anime, rimborso delle spese dei ministri di culto e dei missionari
- della Chiesa Apostolica in Italia ed enti e opere da essa controllati, per i fini di culto, istruzione, assistenza e beneficenza.

UNIVERSITÀ ED ENTI DI RICERCA

Le persone fisiche possono dedurre dal reddito complessivo dichiarato le erogazioni liberali in denaro effettuate in favore di:

- università, fondazioni universitarie di cui all'art. 59 della legge 388/2000
- istituzioni universitarie pubbliche
- enti di ricerca pubblici, o enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, compreso l'Istituto superiore di sanità e l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro
- gli enti parco (compresi quelli nazionali e regionali).

Tra i destinatari delle erogazioni liberali deducibili dal reddito complessivo delle persone fisiche possono essere ricondotte anche le aziende ospedaliero-universitarie, in forza della loro partecipazione alla realizzazione delle finalità istituzionali delle università (risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 68/E del 7 luglio 2010).

>> ALTRI ONERI DEDUCIBILI

ASSEGNI PERIODICI CORRISPOSTI AL CONIUGE

Sono deducibili gli assegni periodici corrisposti al coniuge a seguito di separazione legale ed effettiva, o di scioglimento o annullamento del matrimonio, o cessazione degli effetti civili dello stesso.

Gli importi destinati al mantenimento dei figli non sono invece deducibili. Quando il provvedimento dell'autorità giudiziaria non distingue la quota dell'assegno periodico destinata al coniuge da quella destinata ai figli, l'assegno si considera destinato al coniuge per metà dell'importo.

Non sono deducibili gli importi corrisposti in un'unica soluzione al coniuge separato.

SPESE SANITARIE E MEZZI D'AUSILIO PER I DIVERSAMENTE ABILI

Le spese mediche generiche (ad esempio, prestazioni rese da un medico generico, acquisto di medicinali) e quelle di assistenza specifica sostenute dai disabili sono interamente deducibili dal reddito complessivo.

Costituiscono spese di assistenza specifica quelle rese da personale paramedico in possesso di una qualifica professionale specialistica (ad esempio, infermieri professionali o personale autorizzato ad effettuare prestazioni sanitarie specialistiche, come i prelievi ai fini di analisi e le applicazioni con apparecchiature elettromedicali).

Sono inoltre interamente deducibili dal reddito complessivo:

- le spese sostenute per le prestazioni rese dal personale in possesso della qualifica professionale di addetto all'assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale, se dedicato esclusivamente all'assistenza diretta della persona
- le spese per le prestazioni fornite dal personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo, dal personale con la qualifica di educatore professionale, dal personale qualificato addetto ad attività di animazione e di terapia occupazionale.

ATTENZIONE

Tali spese sono deducibili anche se sostenute nell'interesse di familiari che non risultano fiscalmente a carico.

LE SPESE SOSTENUTE PER L'ADOZIONE DI MINORI STRANIERI

Le spese sostenute dai genitori adottivi di minori stranieri sono deducibili nella misura del 50% ma devono essere certificate, nell'ammontare complessivo, dall'ente autorizzato che ha ricevuto l'incarico di curare la procedura di adozione.

L'albo degli enti autorizzati è stato approvato dalla Commissione per le Adozioni Internazionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed è consultabile sul sito www.commissioneadozioni.it.

>> COME SI DOCUMENTANO LE SPESE

La documentazione delle spese deducibili (e detraibili) è generalmente costituita dalle fatture, ricevute o quietanze rilasciate al contribuente da chi ha percepito le somme, con indicazione del suo codice fiscale o numero di partita Iva.

Il contribuente non deve allegare alla dichiarazione alcuna documentazione, che va però conservata in originale per tutto il periodo durante il quale l'Agenzia delle Entrate ha la possibilità di richiederla.

Per la dichiarazione dei redditi del periodo d'imposta 2012, modello 730/2013 o UNICO Persone Fisiche 2013, i documenti vanno conservati fino al 31 dicembre 2017.

4. LE SPESE DETRAIBILI DALL'IRPEF

I contribuenti che sostengono alcune spese di particolare rilevanza sociale, come ad esempio quelle per motivi di salute, per il mutuo dell'abitazione, per l'istruzione, possono usufruire di riduzioni dell'Irpef dovuta.

Queste riduzioni si ottengono attraverso la dichiarazione dei redditi sotto forma di detrazioni d'imposta.

Per essere considerate nella dichiarazione, le spese devono essere state sostenute nel corso dell'anno per il quale essa viene presentata, anche se le relative prestazioni sono eseguite in anni precedenti (cosiddetto criterio "di cassa").

Nel caso di importi consistenti che scadono tra dicembre e gennaio (ad esempio, mutui fondiari) è quindi conveniente pagarli entro il 31 dicembre, in modo da poter applicare la detrazione nella dichiarazione successiva (senza doverla rimandare di un anno ancora).

Le spese, di regola, devono essere sostenute dal dichiarante, nel proprio interesse. Per le spese mediche, le spese relative ad assicurazioni e contributi volontari, nonché quelle di frequenza di corsi di istruzione secondaria o universitaria, la detrazione è concessa anche quando l'onere è sostenuto nell'interesse di familiari fiscalmente a carico.

Quando l'onere è sostenuto per i figli, la detrazione spetta al genitore al quale è intestata la ricevuta della spesa. Se il documento è intestato al figlio, le spese devono essere suddivise al 50% tra i due genitori. Se i genitori intendono ripartire la somma in misura diversa dal 50%, devono annotare sul documento comprovante la spesa la percentuale di ripartizione.

Ovviamente, se uno dei due coniugi è fiscalmente a carico dell'altro, quest'ultimo può sempre considerare l'intera spesa sostenuta.

La detrazione è riconosciuta, di norma, solo per le spese effettivamente rimaste a carico del contribuente.

Nel caso di rimborsi da parte di enti previdenziali o assistenziali (ad esempio, quelli erogati dalla Asl o dai fondi assistenziali aziendali che hanno ricevuto dal contribuente o dal datore di lavoro contributi che non hanno concorso alla formazione del reddito del dipendente), le spese mediche non possono essere considerate "rimaste a carico del contribuente" e, quindi, non danno diritto alla detrazione.

La detrazione spetta invece per le somme rimborsate dalle assicurazioni, nel caso in cui per il premio pagato non sia previsto il beneficio fiscale (esempio, polizze sanitarie).

»» LE DETRAZIONI D'IMPOSTA DEL 19%

Tra i principali oneri che danno diritto alla detrazione d'imposta del 19% vi sono le spese sanitarie, gli interessi passivi sui mutui destinati all'acquisto dell'abitazione principale, gli interessi passivi sui mutui stipulati a partire dal 1998 per la costruzione e la ristrutturazione dell'abitazione principale, gli interessi passivi per prestiti e mutui agrari, le tasse scolastiche e altre spese illustrate di seguito.

LE SPESE SANITARIE

Le spese sanitarie di qualunque tipo (medico/generiche, specialistiche, chirurgiche, farmaceutiche, eccetera) danno diritto alla detrazione d'imposta del 19% sull'importo che supera la franchigia di 129,11 euro.

Il contribuente dovrà quindi sommare tutte le spese sostenute e sottrarre 129,11 euro: la detrazione spettante sarà pari al 19% dell'importo ottenuto.

Ovviamente, se l'insieme delle spese sostenute nell'anno non supera l'importo della franchigia, non si ha diritto ad alcuna detrazione.

La detrazione si applica sull'intera spesa (senza togliere alcun importo) se questa riguarda i mezzi necessari per l'accompagnamento, la deambulazione, la locomozione e il sollevamento di portatori di handicap e l'acquisto di sussidi tecnici e informatici volti a facilitare la loro autosufficienza e possibilità di integrazione.

Nel calcolo delle spese mediche su cui spetta la detrazione del 19% possono essere considerate anche quelle rimborsate dalla compagnia assicuratrice a seguito di polizze stipulate dal contribuente o dal suo datore di lavoro (i relativi premi di assicurazione pagati dal datore di lavoro non sono infatti detraibili né deducibili da parte del dipendente), nonché la quota di spese rimborsate per effetto di contributi per assistenza sanitaria che hanno concorso a formare il reddito.

Se le spese sanitarie superano, nell'anno, il limite di 15.493,71 euro, è possibile ripartire la detrazione spettante in quattro quote annuali di pari importo. Il superamento del limite deve essere verificato considerando l'ammontare complessivo delle spese sostenute nell'anno, senza togliere la franchigia di 129,11 euro.

Per usufruire della detrazione, occorre essere in possesso della documentazione che certifica la spesa (fattura, parcella, ricevuta quietanzata o scontrino).

In particolare, per i medicinali occorre essere in possesso della fattura o dello "scontrino parlante" che indichi la natura ("farmaco" o "medicinale"), la qualità (denominazione del farmaco), la quantità dei beni acquistati e l'indicazione del codice fiscale del destinatario del medicinale.

Dal 2010, lo scontrino non deve più indicare la denominazione commerciale del farmaco; al suo posto, va riportato il numero di autorizzazione all'immissione in commercio (AIC).

Per quanto concerne l'indicazione della natura del prodotto acquistato è sufficiente che il documento di spesa indichi la dizione generica di "farmaco" o di "medicinale" o riporti comunque la natura del prodotto attraverso sigle, abbreviazioni o terminologie chiaramente riferibili ai farmaci.

Ad esempio, l'indicazione sullo scontrino della natura del bene acquistato si considera soddisfatta nelle ipotesi in cui il documento di spesa, in luogo della dicitura "farmaco" o "medicinale", riporti la dicitura "omeopatico".

Allo stesso modo, la dicitura "ticket", soddisfa l'indicazione della natura del prodotto acquistato, poiché può essere riferita solo a medicinali erogati dal servizio sanitario.

Anche le sigle SOP e OTC riguardano una specifica categoria di farmaci disciplinata direttamente dal decreto legislativo n. 219 del 2006, che ha previsto la categoria dei medicinali non soggetti a prescrizione medica (SOP), suddividendoli in medicinali da banco o di automedicazione (OTC) e i restanti medicinali non soggetti a prescrizione medica.

Pertanto, anche lo scontrino fiscale sul quale, invece della dicitura “farmaco” o “medicinale”, è riportata una delle citate sigle (SOP o OTC) soddisfa il requisito dell'indicazione della natura del bene acquistato.

Sono detraibili le spese sostenute per le prestazioni rese da operatori abilitati alle professioni sanitarie riabilitative (fisioterapista, podologo, logopedista, terapeuta della psicomotricità dell'età evolutiva) e, in via generale, da personale abilitato dalle autorità competenti in materia sanitaria.

Tali spese sono ammesse in detrazione anche senza una specifica prescrizione medica, a condizione che dal documento attestante la spesa risulti la figura professionale e la descrizione della prestazione sanitaria resa (circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 19/E del 1° giugno 2012).

Sono ammesse in detrazione anche le spese sostenute per prestazioni chiropratiche, se i trattamenti avvengono in centri autorizzati allo svolgimento di tali terapie e sotto la responsabilità tecnica di uno specialista (circolare 21/E del 23 aprile 2010).

SPESE SANITARIE PER ASSISTENZA SPECIFICA E PER PARTICOLARI TIPOLOGIE

La detrazione del 19% spetta anche per le spese sanitarie sostenute per l'assistenza specifica resa da personale paramedico in possesso di una qualifica professionale specialistica.

La detrazione spetta, senza limiti di spesa, sull'importo che eccede i 129,11 euro, a tutte le persone che necessitano di assistenza specialistica, ad esempio in conseguenza di traumi da incidente automobilistico.

Inoltre, il contribuente che sostiene spese relative a patologie esenti dalla spesa sanitaria per conto del coniuge, dei figli e degli altri familiari, non a carico, che sono titolari di redditi bassi, ma comunque superiori a 2.840,51 euro, può usufruire della detrazione del 19%, sulla parte che non trova capienza nell'imposta dovuta dai familiari affetti dalle predette patologie, calcolata su un importo massimo della spesa pari a 6.197,48 euro.

Questi ultimi, infatti, possono usufruire della detrazione soltanto nei limiti dell'imposta che devono pagare: se, ad esempio, risulta dovuta un'imposta di soli 51,64 euro, la detrazione spetterà fino a questa cifra e non oltre.

INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER L'ACQUISTO DI IMMOBILI

La normativa in materia di detrazioni fiscali per gli interessi passivi ed oneri accessori derivanti da contratti di mutuo ipotecario è piuttosto articolata in quanto nel corso degli anni ha subito diverse modifiche, con la conseguenza che il beneficio spetta secondo limiti e modalità che variano in relazione al tipo di fabbricato (abitazione principale, abitazione secondaria, altri fabbricati non abitativi) e all'anno in cui è stato stipulato il contratto di mutuo.

Mutui stipulati dal 1993

Per i mutui stipulati dal 1993 le detrazioni sono concesse solo quando si acquista l'abitazione principale.

Dal 1° gennaio 2008 il limite di spesa per interessi passivi sul quale è possibile calcolare la detrazione d'imposta del 19% è pari a 4.000 euro (in precedenza era 3.615,20 euro); pertanto, la detrazione di cui si può fruire è, al massimo, di 760 euro.

A prescindere dal limite massimo sul quale calcolare la detrazione, la spesa massima detraibile deve essere riferita complessivamente a tutti gli intestatari, ed eventualmente ai diversi contratti di mutuo stipulati per l'acquisto.

4. LE SPESE DETRAIBILI DALL'IRPEF

La detrazione del 19% per l'acquisto dell'abitazione principale spetta a condizione che:

- l'immobile sia adibito ad abitazione principale entro un anno dall'acquisto. La condizione di dimora abituale deve sussistere nel periodo d'imposta per il quale si chiedono le detrazioni, con eccezione delle variazioni di domicilio dipendenti da trasferimenti per motivi di lavoro
- l'acquisto dell'immobile avvenga entro un anno antecedente o successivo alla stipulazione del contratto di mutuo ipotecario.

Ciò significa che si può prima acquistare ed entro un anno stipulare il contratto di mutuo, oppure prima stipulare il contratto di mutuo ed entro un anno quello di acquisto.

In caso di contitolarità del mutuo, l'importo di 4.000 euro, su cui spetta la detrazione del 19%, va suddiviso tra i cointestatari.

In caso di mutuo ipotecario intestato a due coniugi, di cui uno fiscalmente a carico dell'altro, la detrazione, per entrambe le quote di interessi passivi, spetta al coniuge che ha l'altro a carico.

Per il personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia si prescinde dal requisito della dimora abituale relativamente ai mutui ipotecari per l'acquisto dell'unica abitazione di proprietà.

Inoltre, la detrazione spetta:

- dalla data in cui l'immobile è adibito ad abitazione principale e comunque entro due anni dall'acquisto, se l'immobile è oggetto di lavori di ristrutturazione edilizia, comprovati dalla relativa concessione edilizia o da un atto equivalente
- nel caso di acquisto di un immobile locato se, entro tre mesi dall'acquisto, l'acquirente notifica al locatario l'atto d'intimazione di licenza o di sfratto per finita locazione e se, entro un anno dal rilascio, l'immobile è adibito ad abitazione principale
- al contribuente acquirente e intestatario del contratto di mutuo, anche se l'immobile viene adibito ad abitazione principale di un familiare
- se il contribuente trasferisce la propria dimora per motivi di lavoro o si trasferisce in un istituto di ricovero o sanitario, a condizione che l'immobile non sia affittato.

Il diritto alla detrazione degli interessi permane anche quando il contribuente trasferisce la propria residenza in un Comune limitrofo a quello in cui si trova la sede di lavoro. Se cessano le esigenze lavorative che hanno determinato lo spostamento della dimora abituale, dal periodo d'imposta successivo non si potrà più fruire della detrazione.

ATTENZIONE

Quando un contribuente contrae un mutuo ipotecario per l'acquisto dell'abitazione principale la detrazione spettante sui relativi interessi passivi deve essere calcolata esclusivamente sul costo di acquisto dell'immobile che è dato dalla somma del prezzo di acquisto, delle spese notarili e degli altri oneri accessori.

Pertanto, quando l'ammontare del mutuo supera il prezzo di acquisto dell'immobile, determinato con i criteri appena descritti, sarà necessario quantificare la parte di interessi sulla quale calcolare la detrazione.

A tale scopo, si può utilizzare la formula seguente:

$$\frac{\text{(costo acquisto dell'immobile + oneri accessori)} \times \text{interessi passivi pagati}}{\text{capitale erogato a titolo di mutuo}}$$

Nel caso in cui l'originario contratto di mutuo, stipulato da uno solo dei coniugi per l'acquisto in comproprietà dell'abitazione principale, è estinto e sostituito da un nuovo mutuo cointestato ad entrambi i

coniugi comproprietari, dei quali uno fiscalmente a carico dell'altro, è possibile usufruire della detrazione sugli interessi passivi anche per la quota di competenza del coniuge fiscalmente a carico.

La detrazione compete solo per gli interessi riferibili alla residua quota di capitale del precedente mutuo e nei limiti di 4.000 euro complessivi per entrambi i coniugi.

Mutui stipulati prima del 1993

Per i mutui stipulati negli anni 1991 e 1992, le detrazioni spettano per l'acquisto di propria abitazione anche diversa da quella principale.

L'importo massimo di spesa su cui applicare la detrazione è per ciascun intestatario del mutuo di 4.000 euro se si tratta di abitazione principale, e di 2.065,83 euro se si tratta di altra abitazione.

In quest'ultimo caso, la detrazione non spetta se il tetto massimo di spesa è stato raggiunto dai costi relativi ad altro mutuo ipotecario per l'acquisto dell'abitazione principale. Se questi sono stati inferiori al limite predetto, la detrazione si applica sulla differenza.

Per i mutui stipulati in anni anteriori al 1991, le detrazioni spettano anche per l'acquisto di immobile non abitativo, con un limite di spesa di 2.065,83 euro per ciascun intestatario.

La successiva tabella riassume i limiti e le condizioni per la detraibilità dei mutui contratti per l'acquisto dell'abitazione principale che si sono susseguiti negli anni.

QUADRO RIASSUNTIVO: MUTUI PER L'ACQUISTO DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE			
DATA STIPULA MUTUO	LIMITE DETRAIBILITÀ (valido dall'anno 2008)	TERMINE PER ADIBIRE AD ABITAZIONE PRINCIPALE	DATA DI ACQUISTO DEL FABBRICATO
prima del 1993	4.000 euro per ciascun cointestatario	8/12/1993	
nell'anno 1993	4.000 euro complessivi (anche se per motivi di lavoro dal 9/12/93 è variata l'abitazione principale)	8/12/1994	sei mesi antecedenti o successivi alla data di stipulazione del mutuo
1994/2000	4.000 euro complessivi	sei mesi dall'acquisto	sei mesi
dal 2001		un anno dall'acquisto (due anni se è in corso la ristrutturazione)	un anno antecedente o successivo alla data di stipulazione del mutuo

MUTUI IPOTECARI PER LA COSTRUZIONE DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE

A partire dal 1998, è possibile portare in detrazione il 19% (su un massimo di 2.582,28 euro) degli interessi, e relativi oneri accessori, sui mutui ipotecari contratti per la costruzione dell'abitazione principale.

Per costruzione di unità immobiliare si intendono tutti gli interventi realizzati in conformità al provvedimento di abilitazione comunale che autorizzi una nuova costruzione, compresi gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'art. 31, comma 1, lett. d), della legge 5 agosto 1978, n. 457.

Le condizioni per poter usufruire della detrazione sono le seguenti:

- l'unità immobiliare che si costruisce deve essere quella nella quale il contribuente o i suoi familiari intendono dimorare abitualmente
- il mutuo deve essere stipulato non oltre sei mesi, antecedenti o successivi, alla data di inizio dei lavori di costruzione (dal 1° dicembre 2007, per fruire della detrazione la stipula del contratto di mutuo

4. LE SPESE DETRAIBILI DALL'IRPEF

deve avvenire nei sei mesi antecedenti ovvero nei diciotto mesi successivi all'inizio dei lavori di costruzione)

- l'immobile deve essere adibito ad abitazione principale entro sei mesi dal termine dei lavori di costruzione
- il contratto di mutuo deve essere stipulato dal soggetto che avrà il possesso dell'unità immobiliare a titolo di proprietà o di altro diritto reale.

La condizione del trasferimento della dimora abituale nell'immobile destinato ad abitazione principale non è richiesta per il personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate e alle Forze di Polizia ad ordinamento militare, nonché a quello dipendente dalle Forze di Polizia ad ordinamento civile.

Per fruire della detrazione occorre conservare, esibire o trasmettere, a richiesta degli uffici finanziari, le quietanze di pagamento degli interessi passivi relativi al mutuo, la copia del contratto di mutuo ipotecario (dal quale risulti che lo stesso è assistito da ipoteca e che è stato stipulato per la costruzione dell'immobile da destinare ad abitazione principale), le abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia e le copie delle fatture o ricevute fiscali comprovanti le spese di costruzione dell'immobile stesso.

La detrazione è cumulabile con quella prevista per gli interessi passivi relativi ai mutui ipotecari contratti per l'acquisto dell'abitazione principale soltanto per tutto il periodo di durata dei lavori di costruzione dell'unità immobiliare, nonché per il periodo di sei mesi successivi al termine dei lavori stessi.

Condizioni e modalità applicative della detrazione sono contenute nel regolamento n. 311 del 30 luglio 1999 (G.U. 8 settembre 1999, n. 211).

LE DETRAZIONI SULLE EROGAZIONI LIBERALI

Erogazioni liberali alle Onlus

I contribuenti possono detrarre dall'Irpef il 19% delle erogazioni liberali in denaro effettuate a favore delle Onlus per un importo non superiore a 2.065,83 euro (se effettuate dalle imprese, le erogazioni sono deducibili dal reddito).

Le Onlus (organizzazioni non lucrative di utilità sociale) sono enti privati con vocazione solidaristica che operano esclusivamente per il perseguimento di finalità sociali.

La maggior parte di queste organizzazioni deve essere inserita nelle apposite anagrafi regionali gestite dalle Direzioni regionali dell'Agenzia delle Entrate, ad eccezione delle c.d. Onlus di diritto, che sono iscritte nei registri regionali quando si tratta di organizzazioni di volontariato, presso l'Albo delle società cooperative gestito dal Ministero dello Sviluppo economico tramite le Camere di Commercio quando si tratta di cooperative sociali e presso l'elenco gestito dal Ministero degli Esteri quando si tratta di organizzazioni non governative.

Tutte le Onlus possono beneficiare di esenzioni e agevolazioni ai fini dei tributi più importanti.

Erogazioni liberali alle Associazioni di promozione sociale

È possibile detrarre dall'imposta dovuta il 19% delle erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore a 2.065,83 euro, effettuate in favore delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri previsti dalla legge 383/2000.

ATTENZIONE

Le liberalità alle Onlus e alle associazioni di promozione sociale, in alternativa alla detrazione sopra illustrata, possono essere dedotte dal reddito complessivo (vedi capitolo "Le spese deducibili dal reddito").

Erogazioni liberali per iniziative umanitarie, religiose o laiche

È possibile detrarre dall'imposta dovuta il 19% delle erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore a 2.065,83 euro, effettuate a favore delle iniziative umanitarie, religiose o laiche gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con Dpcm 20/06/2000 nei Paesi non appartenenti all'Ocse.

ATTENZIONE

L'art. 15 della legge n. 96/2012 ha introdotto, dal periodo d'imposta 2013, una nuova disciplina sia per le erogazioni liberali alle Onlus sia per quelle effettuate a favore delle iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con Dpcm nei Paesi non appartenenti all'Ocse (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico).

In particolare, per le erogazioni in denaro, di importo non superiore a 2.065 euro annui, è prevista una detrazione del 24% (che aumenta al 26% dal 2014).

Per usufruire della detrazione è necessario che il versamento sia effettuato tramite banca o ufficio postale, ovvero con altri sistemi e secondo ulteriori modalità - idonei a consentire all'Amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli - che possono essere stabilite con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Erogazioni liberali nel settore dello spettacolo

È possibile detrarre dall'imposta dovuta il 19% delle erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore al 2% del reddito complessivo dichiarato, devolute a favore di enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono esclusivamente attività nel settore dello spettacolo, effettuate per la realizzazione di nuove strutture, per il restauro e il potenziamento delle strutture esistenti, nonché per la produzione nei vari settori dello spettacolo.

Erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici

Sono detraibili nella misura del 19% del loro ammontare le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari senza scopo di lucro, finalizzate all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica e all'ampliamento dell'offerta formativa.

Gli istituti devono appartenere al sistema nazionale di istruzione di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62 e successive modificazioni.

La detrazione spetta a condizione che le erogazioni vengano effettuate mediante versamento postale o bancario, ovvero mediante carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari.

Contributi a società di mutuo soccorso

È possibile detrarre dall'imposta dovuta il 19% dei contributi associativi, per un importo non superiore a 1.291,14 euro, versati tramite banca o ufficio postale dai soci alle società di mutuo soccorso che operano esclusivamente nei settori di cui all'art. 1 della legge 3818/1886.

Erogazioni liberali per attività di rilevante valore culturale o artistico

È possibile detrarre dall'imposta dovuta l'importo pari al 19% delle erogazioni liberali in denaro effettuate a favore dello Stato, delle Regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di

4. LE SPESE DETRAIBILI DALL'IRPEF

comitati organizzatori appositamente istituiti con decreto del Ministro per i Beni e le Attività culturali, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, che svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale o artistico o che organizzano e realizzano attività culturali, effettuate in base ad apposita convenzione, per l'acquisto, la manutenzione, la protezione o il restauro delle cose individuate ai sensi del decreto legislativo 42/2004 e del Dpr 1409/1963.

Partiti e movimenti politici

È possibile detrarre dall'imposta dovuta il 19% delle erogazioni liberali in denaro in favore dei partiti e movimenti politici, che abbiano o abbiano avuto almeno un parlamentare eletto alla Camera dei Deputati o al Senato della Repubblica, per importi compresi tra 51,65 euro e 103.291,38 euro. Non è detraibile il versamento per il tesseramento al partito.

L'erogazione deve essere effettuata mediante versamento postale o bancario a favore di uno o più movimenti o partiti.

La detrazione non spetta se il contribuente, nella dichiarazione dell'anno precedente, ha indicato perdite che hanno determinato un reddito complessivo negativo.

ATTENZIONE

L'art. 7 della legge n. 96/2012 ha introdotto, dal periodo d'imposta 2013, una nuova disciplina per le erogazioni liberali ai partiti politici. In particolare, è prevista una detrazione dall'Irpef del 24% (che aumenta al 26% dal 2014) delle erogazioni in denaro in favore dei partiti e dei movimenti politici che abbiano presentato liste o candidature elettorali alle elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica o dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, oppure che abbiano almeno un rappresentante eletto a un consiglio regionale o ai consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano, per importi compresi fra 50 e 10.000 euro annui, a condizione che siano effettuate mediante versamento bancario o postale.

Società di cultura “La Biennale di Venezia”

È possibile detrarre dall'imposta dovuta il 19% delle erogazioni in denaro effettuate in favore della Società di cultura “La Biennale di Venezia” per un importo non superiore al 30% del reddito complessivo dichiarato.

Società e associazioni sportive dilettantistiche

È possibile detrarre dall'Irpef il 19% delle erogazioni liberali in denaro a favore delle associazioni sportive dilettantistiche, per un importo non superiore a 1.500 euro.

Calamità e altri eventi straordinari (erogazioni liberali a favore delle popolazioni colpite)

È possibile fruire della detrazione d'imposta del 19% per le erogazioni liberali in denaro in favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche o da altri eventi straordinari, anche se avvenuti in altri Stati, effettuate, oltre che per il tramite di Onlus, anche attraverso:

- organizzazioni internazionali di cui l'Italia è membro
- altre fondazioni, associazioni, comitati ed enti che, istituiti con atto costitutivo o statuto redatto nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, tra le proprie finalità prevedano interventi umanitari in favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche o da altri eventi straordinari
- amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali, enti pubblici non economici
- associazioni sindacali di categoria.

Le erogazioni, cumulate con le eventuali altre erogazioni in denaro a favore delle Onlus effettuate nello stesso periodo di imposta, non devono superare il limite massimo di 2.065,83 euro.

Rientrano in questo tipo di spese detraibili anche le erogazioni liberali effettuate in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 6 aprile 2009 nella provincia dell'Aquila.

Fondo ammortamento dei titoli di Stato

Dal periodo d'imposta 2013, la legge di stabilità 2013 (legge n. 228/2012) ha previsto la possibilità di poter detrarre il 19% delle erogazioni liberali in denaro al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, effettuate mediante versamento bancario o postale, oppure secondo altre modalità stabilite con un apposito decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze.

ALTRE SPESE

Premi assicurativi

Sono detraibili dall'Irpef i premi di assicurazione sulla vita e contro gli infortuni pagati per le polizze stipulate o rinnovate entro il 31 dicembre 2000. La detrazione è riconosciuta se il contratto di assicurazione ha una durata non inferiore a 5 anni e se, in tale periodo, non è consentita la concessione di prestiti.

Per i contratti stipulati da gennaio 2001, la detrazione è ammessa solo se il contratto ha per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente non inferiore al 5%, ovvero di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana. In quest'ultimo caso, l'impresa di assicurazione non deve avere la facoltà di recesso dal contratto. Nel caso di polizze "miste", è detraibile solo la quota di premio relativa ai citati rischi.

L'importo complessivo sul quale calcolare la detrazione del 19% è stato fissato dal Dl 102/2013 in **630 euro** per l'anno 2013 e **230 euro** a decorrere dal 2014.

Le spese d'istruzione

Le spese sostenute per la frequenza ai corsi di istruzione secondaria, universitaria, di perfezionamento e/o di specializzazione universitaria (compresi i corsi per il dottorato di ricerca) tenuti presso istituti o università italiane o straniere, pubbliche o private, sono ammesse alla detrazione Irpef del 19%. È detraibile anche l'iscrizione agli anni fuori corso.

Con risoluzione n. 11/E del 17 febbraio 2010, l'Agenzia delle Entrate ha riconosciuto come detraibili anche le spese sostenute per l'iscrizione al dottorato di ricerca.

Per le spese relative all'iscrizione a corsi di studio presso istituti o università straniere pubbliche o private, nonché presso università italiane non statali, l'importo massimo sul quale calcolare la detrazione spettante non deve essere superiore a quello stabilito per le tasse e i contributi degli istituti statali italiani.

Spese per la frequenza di asili nido

Sono detraibili al 19% le spese sostenute dai genitori per il pagamento delle rette relative alla frequenza di asili nido da parte dei figli di età compresa tra i tre mesi e i tre anni. Il limite di spesa sul quale calcolare la detrazione è di 632 euro; pertanto, lo sconto massimo di imposta è pari a 120,08 euro. Il beneficio fiscale spetta per le rette pagate per ogni figlio per la frequenza di asili nido sia pubblici che privati.

La detrazione segue il principio di cassa e compete in relazione alle spese sostenute nel periodo d'imposta, indipendentemente dall'anno scolastico cui si riferiscono.

La documentazione della spesa può essere costituita da fattura, bollettino bancario o postale, ricevuta o quietanza di pagamento, e va divisa tra i genitori sulla base dell'onere da ciascuno sostenuto. Quan-

4. LE SPESE DETRAIBILI DALL'IRPEF

do il documento di spesa è intestato al bambino o ad uno solo dei due coniugi, è possibile indicare la percentuale di spesa imputabile a ciascuno degli aventi diritto annotandola sul documento stesso.

Spese veterinarie

I contribuenti possono detrarre dall'Irpef il 19% delle spese veterinarie sostenute fino all'importo di 387,34 euro e limitatamente alla somma che eccede i 129,11 euro, per gli animali detenuti legalmente a scopo di compagnia o per la pratica sportiva (quindi, cani, gatti, volatili in gabbia e cavalli da corsa). In pratica, la detrazione può consentire al massimo un risparmio d'imposta di 49,06 euro, cioè il 19% di 258,23 euro (importo massimo al netto della franchigia di 129,11 euro).

Il beneficio fiscale non spetta per gli animali destinati all'allevamento, alla riproduzione o al consumo alimentare, per gli animali allevati o detenuti nell'esercizio di attività agricole o commerciali, per quelli utilizzati per attività illecite o detenuti in casa illegalmente.

Agevolazioni per le commissioni immobiliari

È possibile detrarre dall'Irpef il 19% degli oneri sostenuti per i compensi corrisposti agli intermediari immobiliari per l'acquisto dell'abitazione principale.

Il beneficio spetta anche se il compenso al mediatore è stato corrisposto prima della stipula del rogito o della registrazione del preliminare: il requisito essenziale è che l'immobile sia stato effettivamente acquistato e adibito ad abitazione principale.

L'importo complessivo sul quale calcolare la detrazione non può essere superiore a 1.000 euro, anche in caso di immobile acquistato da più soggetti. In tale ipotesi, la detrazione, entro quello stesso limite, va ripartita tra i comproprietari in base alla percentuale di proprietà.

Iscrizione annuale a strutture sportive

È possibile fruire di una detrazione d'imposta delle spese sostenute, a favore dei ragazzi di età compresa tra i 5 e i 18 anni, per l'iscrizione annuale e l'abbonamento ad associazioni sportive, palestre, piscine e altre strutture e impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica.

La detrazione è ammessa nella percentuale del 19%, calcolabile su un importo non superiore a 210 euro per ciascun ragazzo.

Spese per addetti all'assistenza personale

Le spese sostenute per gli addetti all'assistenza personale (c.d. badanti), nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti di vita quotidiana, sono detraibili nella percentuale del 19%, calcolabile su un ammontare di spesa non superiore a 2.100 euro.

Condizione per fruire della detrazione è che il reddito del contribuente non sia superiore a 40.000 euro.

EROGAZIONI ALL'OSPEDALE GALLIERA

È detraibile, nei limiti del 30% dell'imposta lorda dovuta, l'importo delle donazioni effettuate all'ente ospedaliero "Ospedale Galliera" di Genova, finalizzate all'attività del Registro nazionale dei donatori di midollo osseo.

>> LE DETRAZIONI PER I CONTRATTI DI AFFITTO

DETRAZIONE D'IMPOSTA PER GLI INQUILINI A BASSO REDDITO

È prevista una detrazione per chi sostiene le spese dell'affitto per la casa adibita a propria abitazione principale.

In particolare, ai soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale stipulati o rinnovati a norma della legge 9 dicembre 1998, n. 431, spetta una detrazione complessivamente pari a:

- **300 euro**, se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro
- **150 euro**, se il reddito complessivo è superiore a 15.493,71 euro, ma non a 30.987,41 euro.

Se il reddito complessivo è superiore a quest'ultimo importo, non spetta alcuna detrazione.

DETRAZIONE PER I GIOVANI CHE VIVONO IN AFFITTO

Per i giovani di età compresa tra i 20 e i 30 anni, che stipulano un contratto di locazione ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, per l'unità immobiliare da destinare a propria abitazione principale, a condizione che la stessa sia diversa dall'abitazione principale dei genitori o di coloro cui sono affidati, è prevista la detrazione pari a **991,60 euro**.

Tale detrazione spetta per i primi tre anni, se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro.

DETRAZIONE D'IMPOSTA PER I CONTRATTI DI LOCAZIONE A CANONE CONVENZIONATO

Una detrazione d'imposta spetta ai contribuenti intestatari di contratti di locazione stipulati sulla base di appositi accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative a livello nazionale (c.d. contratti convenzionali ai sensi della legge del 9 dicembre 1998 n. 431).

In nessun caso la detrazione spetta per i contratti di locazione intervenuti tra enti pubblici e contraenti privati (ad esempio, i contribuenti titolari di contratti di locazione stipulati con gli Istituti case popolari non possono beneficiare della detrazione).

La detrazione d'imposta è di:

- **495,80 euro**, se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro
- **247,90 euro**, se il reddito complessivo è superiore a 15.493,71 euro ma non a 30.987,41 euro.

Se il reddito complessivo è superiore a quest'ultimo importo, non spetta alcuna detrazione.

DETRAZIONE PER TRASFERIMENTO PER MOTIVI DI LAVORO

A favore dei lavoratori dipendenti che hanno stipulato un contratto di locazione, è prevista una detrazione di 991,60 euro, se il reddito complessivo non supera i 15.493,71 euro, ovvero di 495,80 euro, se il reddito complessivo supera i 15.493,71 euro ma non i 30.987,41 euro, a condizione che:

- abbiano trasferito la propria residenza nel comune di lavoro o in un comune limitrofo
- il nuovo comune si trovi ad almeno 100 chilometri di distanza dal precedente e comunque al di fuori della propria regione
- la residenza nel nuovo comune sia stata trasferita da non più di tre anni dalla richiesta della detrazione.

La detrazione può essere fruita nei primi tre anni in cui è stata trasferita la residenza. Ad esempio, se il trasferimento della residenza è avvenuto nel 2011 può essere operata la detrazione in relazione ai periodi d'imposta 2011, 2012 e 2013.

Questa detrazione non spetta per i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (ad esempio, borse di studio).

ATTENZIONE

Le diverse detrazioni per gli inquilini devono essere ragguagliate al periodo dell'anno in cui ricorrono le condizioni richieste e non possono essere cumulate.

CONTRATTI DI LOCAZIONE PER STUDENTI UNIVERSITARI

Anche il contratto di locazione stipulato dagli studenti iscritti ad un corso di laurea presso una università ubicata in un Comune diverso da quello di residenza permette di fruire di un'agevolazione fiscale.

In particolare, la detrazione spetta nella misura del 19%, calcolabile su un importo non superiore a 2.633 euro.

Gli immobili oggetto di locazione devono essere situati nello stesso comune in cui ha sede l'università o in comuni limitrofi. Essi inoltre devono essere distanti almeno 100 Km dal comune di residenza e, comunque, devono trovarsi in una diversa provincia.

I contratti di locazione devono essere stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431. La detrazione si applica anche ai canoni relativi ai contratti di ospitalità, nonché agli atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro e cooperative.

Per i contratti di sublocazione, la detrazione non è ammessa.

ATTENZIONE

A partire dal 2012, la detrazione spetta anche per i canoni delle locazioni derivanti da contratti stipulati dagli studenti "fuori sede" iscritti a corsi di laurea presso università estere, con sede presso uno Stato dell'Unione europea o in uno dei Paesi aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo.

>> ALTRE DETRAZIONI

LE AGEVOLAZIONI PER LE SPESE DI RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE

Per i lavori di recupero del patrimonio edilizio è possibile fruire di una detrazione Irpef delle relative spese sostenute.

Per il **periodo d'imposta 2012**, la misura della detrazione è pari

- al 36% delle somme spese (bonifici effettuati) fino al 25 giugno 2012, per un ammontare massimo di spesa di **48.000 euro** per ciascuna unità immobiliare
- al 50% delle spese sostenute dal 26 giugno 2012 al termine del periodo d'imposta, con un limite massimo di **96.000 euro** per ciascuna unità immobiliare, tenendo conto delle spese effettuate fino al 25 giugno 2012

Per il **periodo d'imposta 2013**, la detrazione è pari al **50%** delle spese sostenute con un limite massimo di spesa di **96.000 euro** per ciascuna unità immobiliare e tenendo conto, in caso di mera prosecuzione dei lavori, delle spese sostenute negli anni precedenti

Dal 1° gennaio 2014, la detrazione tornerà alla misura ordinaria del **36%** e con il limite di **48.000 euro** per unità immobiliare.

La detrazione spetta per gli interventi di manutenzione straordinaria sui singoli appartamenti, di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle parti condominiali, di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione.

ATTENZIONE

Il decreto legge n. 63/2013 riconosce ai contribuenti che usufruiscono della detrazione per ristrutturazioni edilizie la possibilità di detrarre dall'Irpef, sempre nella misura del **50%** e fino a concorrenza del suo ammontare, anche le spese documentate e sostenute dal **6 giugno 2013** (data di entrata in vigore del decreto) per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione. La detrazione per l'acquisto di mobili va calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro e deve essere ripartita in 10 quote annuali di pari importo.

Per ulteriori informazioni si rinvia alla guida "Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali", consultabile sul sito dell'Agenzia delle Entrate.

DETRAZIONE IRPEF PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DI EDIFICI

Per chi effettua interventi di riqualificazione energetica di edifici già esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, è prevista una detrazione (dall'Irpef e dall'Ires) delle spese sostenute.

Gli interventi agevolati possono riguardare, per esempio, coperture e pavimenti, finestre comprensive di infissi, climatizzazione invernale, installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali, eccetera.

L'agevolazione, la cui scadenza era stata fissata al 30 giugno 2013, è stata prorogata al **31 dicembre 2013** dal decreto legge n. 63/2013.

Lo stesso decreto ha inoltre aumentato la misura della detrazione, dal 55 al **65%**, per le spese sostenute dal **6 giugno 2013** (data della sua entrata in vigore) al **31 dicembre 2013**.

Infine, per gli interventi relativi alle parti comuni degli edifici condominiali o che riguardino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio, la detrazione del 65% si applica alle spese sostenute dal **6 giugno 2013** al **30 giugno 2014**.

Per ulteriori informazioni si rinvia alla guida "Le Agevolazioni fiscali per il risparmio energetico", consultabile sul sito dell'Agenzia delle Entrate.

5. LE AGEVOLAZIONI PER LE PERSONE CON DISABILITÀ

Per le persone con disabilità, e per i loro familiari, la normativa tributaria riconosce particolari benefici fiscali.

Tra questi, quelli relativi all'acquisto di veicoli, le detrazioni per le spese sostenute per gli addetti all'assistenza o per l'eliminazione delle barriere architettoniche, le agevolazioni per i non vedenti e per i sordi, gli acquisti agevolati di ausili tecnici e informatici.

Per un quadro completo di tutte le agevolazioni fiscali in favore dei portatori di disabilità, si rinvia alla "Guida alle agevolazioni fiscali per i disabili" consultabile sul sito dell'Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it).

>> LE AGEVOLAZIONI PER L'ACQUISTO DEI VEICOLI

Le spese sostenute per l'acquisto dei veicoli dei disabili danno diritto a una detrazione dall'Irpef pari al 19% del loro ammontare.

CHI NE HA DIRITTO

Sono ammesse alle agevolazioni le seguenti categorie di disabili:

- 1 non vedenti e sordi
- 2 disabili con handicap psichico o mentale titolari dell'indennità di accompagnamento
- 3 disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni
- 4 disabili con ridotte o impedito capacità motorie.

I **non vedenti** sono coloro che sono colpiti da cecità assoluta o che hanno un residuo visivo non superiore a un decimo ad entrambi gli occhi con eventuale correzione. Gli articoli 2, 3 e 4 della legge n. 138 del 3 aprile 2001 individuano esattamente le varie categorie di non vedenti, fornendo la definizione di ciechi totali, ciechi parziali e ipovedenti gravi.

Per quanto riguarda i **sordi**, l'art. 1 della legge n. 68 del 1999 definisce tali coloro che sono colpiti da sordità alla nascita o prima dell'apprendimento della lingua parlata.

I **disabili di cui ai punti 2 e 3** sono quelli che presentano la situazione di handicap grave prevista dal comma 3 dell'articolo 3 della legge n. 104 del 1992, certificata con verbale dalla Commissione per l'accertamento dell'handicap presso la Asl (di cui all'art. 4 della stessa legge). In particolare, i disabili di cui al punto 3 sono quelli la cui situazione di handicap grave deriva da patologie (comprese le pluriamputazioni) che comportano una limitazione permanente della deambulazione.

I **disabili di cui al punto 4** sono coloro che presentano ridotte o impedito capacità motorie e che non risultano, contemporaneamente, "affetti da grave limitazione della capacità di deambulazione". Solo per tale categoria di disabili il diritto alle agevolazioni è condizionato all'adattamento del veicolo. Riguardo alla certificazione medica richiesta, l'Agenzia delle Entrate ha fornito le seguenti precisazioni (circolare n. 21 del 23 aprile 2010).

I **portatori di handicap psichico o mentale**, come previsto per le altre categorie di disabili, conservano il diritto a richiedere i benefici fiscali per l'acquisto di veicoli anche quando lo stato di handicap grave

è attestato (invece che dalla commissione medica di cui all'art. 4 della legge n. 104 del 1992) da un certificato rilasciato dalla commissione medica pubblica preposta all'accertamento dello stato di invalidità, purché lo stesso evidenzi in modo esplicito la gravità della patologia e la natura psichica o mentale della stessa.

Non può essere considerata idonea, invece, la certificazione che attesta genericamente che la persona è invalida. Ad esempio, non si può ritenere valido un certificato contenente la seguente attestazione "...con totale e permanente inabilità lavorativa e con necessità di assistenza continua, non essendo in grado di svolgere i normali atti quotidiani della vita". In tal caso, infatti, anche se rilasciata da una commissione medica pubblica, la certificazione non consente di riscontrare la presenza della specifica disabilità richiesta dalla normativa fiscale.

I **disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione**, o **pluriamputati**, analogamente a quanto detto al punto precedente, possono documentare lo stato di handicap grave mediante una certificazione di invalidità rilasciata da una commissione medica pubblica, attestante specificatamente "l'impossibilità a deambulare in modo autonomo o senza l'aiuto di un accompagnatore". È necessario, comunque, che il certificato di invalidità faccia esplicito riferimento anche alla gravità della patologia.

Per le **persone affette da sindrome di Down**, rientranti nella categoria dei portatori di handicap psichico o mentale, è ritenuta ugualmente valida la certificazione rilasciata dal proprio medico di base che, pertanto, può essere prodotta per richiedere le agevolazioni fiscali in sostituzione del verbale di accertamento emesso dalla Commissione prevista dall'art. 4 della legge n. 104 del 1992.

La possibilità di fruire delle agevolazioni fiscali per l'acquisto dell'auto non è preclusa nei casi in cui l'indennità di accompagnamento, comunque riconosciuta dalla competente commissione per l'accertamento di invalidità, è sostituita da altre forme di assistenza (ad esempio, il ricovero presso una struttura sanitaria con retta a totale carico di un ente pubblico).

Per richiedere il beneficio è necessario, comunque, che il veicolo sia utilizzato a vantaggio della persona invalida.

LE CATEGORIE DEI VEICOLI AGEVOLABILI

Autovetture (*)	Veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti, compreso quello del conducente
Autoveicoli per il trasporto promiscuo (*)	Veicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 tonnellate (o a 4,5 tonnellate, se a trazione elettrica o a batteria), destinati al trasporto di cose o di persone e capaci di contenere al massimo nove posti, compreso quello del conducente
Autoveicoli specifici (*)	Veicoli destinati al trasporto di determinate cose o di persone per trasporti in particolari condizioni, caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo
Autocaravan (*) (1)	Veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all'alloggio di 7 persone al massimo, compreso il conducente
Motocarrozette	Veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone, capaci di contenere al massimo 4 posti, compreso quello del conducente, ed equipaggiati di idonea carrozzeria
Motoveicoli per trasporto promiscuo	Veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone e cose, capaci di contenere al massimo quattro posti, compreso quello del conducente
Motoveicoli per trasporti specifici	Veicoli a tre ruote destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni e caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo

(*) Per non vedenti e sordi le categorie di veicoli agevolati sono solo quelle con l'asterisco.

(1) È possibile fruire solo della detrazione Irpef del 19%.

Non è agevolabile l'acquisto di quadricicli leggeri che possono essere condotti senza patente ("minicar").

Altre informazioni utili

La detrazione compete una sola volta (cioè per un solo veicolo) nel corso di un quadriennio (decorrente dalla data di acquisto) e deve essere calcolata su una spesa massima di 18.075,99 euro, a condizione che lo stesso veicolo venga utilizzato in via esclusiva o prevalente a beneficio del portatore di handicap.

In caso di trasferimento del veicolo a titolo oneroso o gratuito prima del decorso del termine di due anni dall'acquisto, è dovuta la differenza fra l'imposta dovuta in assenza di agevolazioni e quella risultante dall'applicazione delle agevolazioni stesse, ad eccezione del caso in cui il disabile, a seguito di mutate necessità legate al proprio handicap, ceda il veicolo per acquistarne uno nuovo sul quale realizzare nuovi e diversi adattamenti.

È possibile riottenere il beneficio per acquisti effettuati entro il quadriennio, qualora il primo veicolo beneficiario risulti precedentemente cancellato dal Pra.

In caso di furto, la detrazione per il nuovo veicolo che venga riacquistato entro il quadriennio spetta al netto dell'eventuale rimborso assicurativo e deve comunque essere calcolata su una spesa massima di 18.075,99 euro. Per i disabili per i quali, ai fini della detrazione, non è necessario l'adattamento del veicolo, la soglia dei 18.075,99 euro vale solo per le spese di acquisto del veicolo, restandone escluse le ulteriori spese per interventi di adattamento necessari a consentirne l'utilizzo da parte del disabile (ad esempio, pedana sollevatrice).

Si può fruire dell'intera detrazione per il primo anno oppure si può optare, alternativamente, per la sua ripartizione in quattro quote annuali di pari importo.

Sono inoltre ammesse integralmente alla detrazione del 19% le altre spese riguardanti i mezzi necessari:

- all'accompagnamento
- alla deambulazione
- al sollevamento dei disabili accertati ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 104/92, indipendentemente dal fatto che fruiscano o meno dell'assegno di accompagnamento.

Spese per riparazioni

Oltre che per le spese di acquisto, la detrazione spetta anche per le riparazioni, escluse quelle di ordinaria manutenzione.

Sono esclusi anche i costi di esercizio, quali il premio assicurativo, il carburante e il lubrificante. Anche in questo caso, la detrazione ai fini Irpef spetta nel limite di spesa di 18.075,99 euro, nel quale devono essere compresi sia il costo d'acquisto del veicolo che le spese di manutenzione straordinaria relative allo stesso.

Tali spese, per poter essere detratte, devono essere sostenute entro i 4 anni dall'acquisto.

Intestazione del documento comprovante la spesa

Se il disabile è titolare di redditi propri per un importo superiore a 2.840,51 euro, il documento di spesa deve essere a lui intestato.

Se, invece, il disabile è fiscalmente a carico (reddito proprio non superiore a 2.840,51 euro), il documento comprovante la spesa può essere indifferentemente intestato al disabile o alla persona di famiglia della quale egli risulti a carico.



IVA AGEVOLATA, ESENZIONE BOLLO E IMPOSTA DI TRASCRIZIONE

Oltre alla detrazione Irpef del 19% è possibile fruire:

- dell'**Iva agevolata al 4%**, anziché al 21%, sull'acquisto di autovetture (aventi cilindrata fino a 2000 centimetri cubici, se con motore a benzina, e fino a 2800 centimetri cubici, se con motore diesel, nuove o usate) e sull'acquisto contestuale di optional; l'Iva ridotta per l'acquisto di veicoli si applica, senza limiti di valore, per una sola volta nel corso di quattro anni (decorrenti dalla data di acquisto), salvo riottenere il beneficio per acquisti entro il quadriennio, qualora il primo veicolo beneficiato sia stato cancellato dal Pra
- dell'**esenzione dal bollo auto**: l'esenzione spetta sia quando l'auto (sempre con i limiti di cilindrata sopra indicati) è intestata allo stesso disabile, sia quando risulta intestata a un familiare di cui egli sia fiscalmente a carico
- dell'**esenzione dall'imposta di trascrizione** sui passaggi di proprietà: i veicoli destinati al trasporto o alla guida di disabili (con esclusione, però, di non vedenti e sordi) sono esentati anche dal pagamento dell'imposta di trascrizione al Pra in occasione della registrazione dei passaggi di proprietà. Il beneficio compete sia in occasione della prima iscrizione al Pra di un'auto nuova, sia nella trascrizione di un "passaggio" riguardante un'auto usata. L'esenzione spetta anche in caso di intestazione a favore del familiare di cui il disabile sia fiscalmente a carico. La richiesta di esenzione deve essere rivolta esclusivamente al Pra territorialmente competente.

>> LA DETRAZIONE PER GLI ADDETTI ALL'ASSISTENZA

Le spese sostenute per gli addetti all'assistenza personale, nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti di vita quotidiana, sono detraibili nella percentuale del 19%, calcolabile su un ammontare di spesa non superiore a 2.100 euro, purché il reddito complessivo del contribuente non sia superiore a 40.000 euro.

Sono considerate "non autosufficienti" le persone che non sono in grado, ad esempio, di assumere alimenti, di espletare le funzioni fisiologiche e provvedere all'igiene personale, di deambulare, di indossare gli indumenti, e quelle che necessitano di sorveglianza continuativa.

Le spese devono risultare da idonea documentazione, che può anche consistere in una ricevuta rilasciata dal soggetto che presta l'assistenza. La documentazione deve contenere il codice fiscale e i dati anagrafici di chi effettua il pagamento e di chi presta l'assistenza. Se la spesa è sostenuta in favore di un familiare, nella ricevuta devono essere indicati anche gli estremi anagrafici e il codice fiscale di quest'ultimo.

ATTENZIONE

L'importo di 2.100 euro deve essere considerato con riferimento al singolo contribuente, a prescindere dal numero dei soggetti cui si riferisce l'assistenza. In pratica, se un contribuente ha sostenuto spese per sé e per un familiare, l'importo teorico utilizzabile resta comunque quello di 2.100 euro. Nell'ipotesi in cui più contribuenti abbiano sostenuto spese per assistenza riferita allo stesso familiare, l'importo teorico deve essere diviso tra i soggetti che hanno sostenuto la spesa.

Accertamento dello stato di non autosufficienza

La non autosufficienza deve risultare da certificazione medica. La detrazione non compete, ad esempio, per l'assistenza prestata a bambini, se la non autosufficienza non si ricollega all'esistenza di patologie.

Cumulabilità

La detrazione d'imposta per gli addetti all'assistenza non pregiudica la possibilità di dedurre i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori versati per gli addetti ai servizi domestici e all'assistenza personale o familiare che, si ricorda, sono deducibili nel limite di 1.549,37 euro.

>> L'ALIQUOTA IVA AGEVOLATA PER AUSILI TECNICI E INFORMATICI

L'ALIQUOTA AGEVOLATA PER I MEZZI DI AUSILIO

Si applica l'aliquota Iva agevolata del **4%** per l'acquisto di mezzi necessari alla deambulazione e al sollevamento dei disabili (ad esempio, servoscala).

L'ALIQUOTA AGEVOLATA PER I SUSSIDI TECNICI E INFORMATICI

Si applica l'aliquota Iva agevolata al **4%** ai sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e l'integrazione dei portatori di handicap di cui all'articolo 3 della legge n. 104 del 1992.

Rientrano nel beneficio le apparecchiature e i dispositivi basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche, sia di comune reperibilità che appositamente fabbricati.

Deve inoltre trattarsi di sussidi da utilizzare a beneficio di persone limitate da menomazioni permanenti di natura motoria, visiva, uditiva o del linguaggio e per conseguire una delle seguenti finalità:

- facilitare la comunicazione interpersonale, l'elaborazione scritta o grafica, il controllo dell'ambiente, l'accesso all'informazione e alla cultura
- assistere la riabilitazione.

Per fruire dell'aliquota ridotta, il disabile deve consegnare al venditore, prima dell'acquisto, la seguente documentazione:

- specifica prescrizione autorizzativa rilasciata dal medico specialista dell'Asl di appartenenza dalla quale risulti il collegamento funzionale tra la menomazione e il sussidio tecnico e informatico
- certificato, rilasciato dalla competente Asl, attestante l'esistenza di una invalidità funzionale rientrante tra le quattro forme ammesse (cioè di tipo motorio, visivo, uditivo o del linguaggio) e il carattere permanente della stessa.

>> AGEVOLAZIONI PER I NON VEDENTI

DETRAZIONE DALL'IRPEF DEL 19% DELLE SPESE SOSTENUTE PER L'ACQUISTO DEL CANE GUIDA

La detrazione spetta una sola volta in un periodo di quattro anni, salvo i casi di perdita dell'animale, e può essere calcolata sull'intero ammontare del costo sostenuto. La detrazione è fruibile dal disabile o dal familiare di cui il non vedente risulti fiscalmente a carico e può essere utilizzata, a scelta del contribuente, in unica soluzione o in quattro quote annuali di pari importo.

DETRAZIONE FORFETARIA DI 516,46 EURO DELLE SPESE SOSTENUTE PER IL MANTENIMENTO DEL CANE GUIDA

La detrazione per il mantenimento del cane spetta senza che sia necessario documentare l'effettivo sostenimento della spesa. Al familiare del non vedente non è invece consentita la detrazione forfetaria, anche se il non vedente è da considerare a carico del familiare stesso.

ALIQUOTA IVA AGEVOLATA DEL 4%

L'agevolazione è prevista per l'acquisto di particolari prodotti editoriali destinati ad essere utilizzati da non vedenti o ipovedenti, anche se non acquistati direttamente da loro: giornali e notiziari, quotidiani, libri, periodici, ad esclusione dei giornali e dei periodici pornografici e dei cataloghi diversi da quelli di informazione libraria, realizzati sia in scrittura braille sia su supporti audiomagnetici per non vedenti e ipovedenti. L'applicazione dell'aliquota Iva del **4%** si estende alle prestazioni di composizione, legatoria e stampa dei prodotti editoriali, alle prestazioni di montaggio e duplicazione degli stessi, anche se realizzati in scrittura braille e su supporti audiomagnetici per non vedenti e ipovedenti.

>> AGEVOLAZIONI PER I SERVIZI DI INTERPRETARIATO

È prevista la detrazione del 19% per le spese sostenute dai sordi (riconosciuti ai sensi della legge 26 maggio 1970, n. 381) per i servizi di interpretariato. Per poter fruire della detrazione, i soggetti interessati devono essere in possesso delle certificazioni fiscali rilasciate dai fornitori dei servizi di interpretariato.

Tali certificazioni devono essere conservate dal contribuente ed essere esibite agli uffici delle Entrate in caso di apposita richiesta.

La detrazione del 19% sull'intero importo delle spese sostenute spetta anche al familiare del disabile, se questo risulta fiscalmente a carico.

>> ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

Rientrano tra le spese per interventi di ristrutturazione edilizia, agevolabili con la detrazione Irpef del 36% (50% per le spese sostenute nel periodo 26 giugno 2012 – 31 dicembre 2013), quelle sostenute per l'eliminazione delle barriere architettoniche, riguardanti ad esempio ascensori e montacarichi, e quelle per la realizzazione di strumenti che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo tecnologico, siano adatti a favorire la mobilità interna ed esterna delle persone portatrici di handicap grave, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992.

La detrazione per l'eliminazione delle barriere architettoniche non è fruibile contemporaneamente alla detrazione del 19% a titolo di spese sanitarie riguardanti i mezzi necessari al sollevamento del disabile.

La detrazione del 19% su tali spese, pertanto, spetta solo sulla eventuale parte in più rispetto alla quota di spesa già assoggettata alla detrazione del 36% (50% per le spese sostenute nel periodo 26 giugno 2012 – 31 dicembre 2013).

La detrazione è applicabile alle spese sostenute per realizzare interventi previsti unicamente sugli immobili, per favorire la mobilità interna ed esterna del disabile.

Non si applica, invece, alle spese sostenute per il semplice acquisto di strumenti o beni mobili, sia pure ugualmente diretti a favorire la comunicazione e la mobilità interna ed esterna del disabile: non rientrano, pertanto, in questa tipologia di agevolazione, ad esempio, l'acquisto di telefoni a viva voce, schermi a tocco, computer o tastiere espanse.

Tali beni, infatti, sono inquadrabili nella categoria dei sussidi tecnici e informatici per i quali è già previsto l'altro beneficio consistente nella detrazione del 19%.

La sostituzione di gradini con rampe, sia negli edifici che nelle singole unità immobiliari, può essere considerata intervento che determina il diritto alla detrazione, se risulta conforme alle prescrizioni tecniche previste dalla legge sull'abbattimento delle barriere architettoniche (fermo restando, tuttavia, il diritto alla detrazione secondo le regole vigenti, qualora gli stessi interventi possano configurarsi quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria).

Tra gli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche che danno diritto alla detrazione rientra anche la realizzazione di un elevatore esterno all'abitazione.

Per le prestazioni di servizi relative all'appalto dei lavori in questione, è applicabile l'aliquota Iva agevolata del 4%, anziché quella ordinaria del 21%.

6. IL MODELLO 730

I lavoratori dipendenti e i pensionati (in possesso di determinati redditi) possono presentare la dichiarazione con il modello 730, usufruendo dell'assistenza del proprio datore di lavoro o dell'ente che eroga la pensione.

In alternativa, si possono rivolgere a uno dei Centri di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti e pensionati (Caf), costituiti dalle associazioni sindacali o dai datori di lavoro, o ai professionisti abilitati (dottori commercialisti, consulenti del lavoro, ragionieri o periti commerciali, esperti contabili).

Dal 2013 il modello può essere presentato anche dai lavoratori dipendenti che non hanno un sostituto d'imposta che possa effettuare le operazioni di conguaglio (art. 51-bis DL 69/2013). Per il periodo d'imposta 2012 questa possibilità è prevista solo se dalla dichiarazione risulta un credito. In tal caso, il modello 730/2013 va presentato **dal 2 al 30 settembre 2013** e il rimborso spettante sarà effettuato direttamente dall'Agenzia delle Entrate. Termini e modalità attuative delle nuove disposizioni sono stati stabiliti dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 22 agosto 2013.

>> I REDDITI CHE SI POSSONO DICHIARARE CON IL MODELLO 730

Attraverso il modello 730 è possibile dichiarare esclusivamente i seguenti redditi:

- redditi di lavoro dipendente
- redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (ad esempio, collaborazioni coordinate e continuative e contratti di lavoro a progetto)
- redditi dei terreni e dei fabbricati (con la possibilità di avvalersi anche del nuovo regime di tassazione della "cedolare secca")
- redditi di capitale
- redditi di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la partita Iva
- alcuni dei redditi "diversi"
- alcuni dei redditi assoggettabili a tassazione separata.

Chi è in possesso di altre tipologie di reddito (tra cui, redditi di impresa, redditi di lavoro autonomo per i quali è richiesta la partita Iva, determinati redditi "diversi" e plusvalenze) non può utilizzare il modello 730 e deve presentare il modello Unico Persone fisiche.

Tipologia di reddito	È possibile utilizzare il modello 730?
<ul style="list-style-type: none"> • redditi di lavoro dipendente e assimilati • redditi dei terreni e dei fabbricati • redditi di capitale • redditi di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la partita Iva • alcuni dei redditi "diversi" • alcuni dei redditi assoggettabili a tassazione separata 	 SI
<ul style="list-style-type: none"> • redditi di impresa • redditi di lavoro autonomo • alcuni dei redditi "diversi" 	 NO

>> PERCHÉ SCEGLIERE IL MODELLO 730

Utilizzare il modello 730 presenta numerosi vantaggi:

- è molto semplice da compilare e non richiede l'esecuzione di calcoli
- non si deve trasmettere personalmente la dichiarazione all'Agenzia delle Entrate; a questo adempimento provvede il datore di lavoro, l'ente pensionistico o l'intermediario cui il contribuente si è rivolto
- si ottiene l'eventuale rimborso dell'imposta direttamente nella busta paga o nella rata di pensione, a partire dal mese di luglio (per i pensionati, a partire dal mese di agosto o di settembre)
- se invece sono dovute delle somme, queste sono trattenute direttamente dalla retribuzione (a partire dal mese di luglio) o dalla pensione (a partire dal mese di agosto o settembre).

Qualora lo stipendio o la pensione fossero insufficienti per il pagamento di quanto dovuto, la parte residua, maggiorata degli interessi mensili (**0,4%**), sarà trattenuta dalle competenze dei mesi successivi.

Il contribuente può anche chiedere di rateizzare le trattenute in più mesi, indicando tale scelta nella dichiarazione; per la rateizzazione sono dovuti gli interessi nella misura dello **0,33%** mensile.

Il modello 730 può essere utilizzato anche:

- da coloro che devono presentare la dichiarazione per conto dei minori e delle persone incapaci, se per questi ultimi ricorrono le condizioni per la sua presentazione
- dalle persone che posseggono soltanto redditi di collaborazione coordinata e continuativa, se il rapporto di collaborazione sussiste almeno nel periodo compreso tra il mese di giugno e quello di luglio e sono conosciuti i dati del sostituto che dovrà effettuare il conguaglio.

ATTENZIONE

I contribuenti che, pur potendo, non presentano il modello 730, ma scelgono di utilizzare il modello Unico Persone Fisiche, sono tenuti a presentarlo esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediario. In questo caso, infatti, non è ammessa la presentazione presso gli uffici postali.

I CONTRIBUENTI CHE NON POSSONO PRESENTARLO

Oltre coloro che possiedono redditi non dichiarabili con il 730, non possono utilizzare questo modello (e devono presentare la dichiarazione con il modello Unico Persone Fisiche):

- i percettori di redditi di lavoro dipendente erogati esclusivamente da datori di lavoro non obbligati ad effettuare le ritenute d'acconto (ad esempio, i lavoratori domestici)
- chi presenta la dichiarazione per conto di un contribuente deceduto
- chi non ha la residenza in Italia nell'anno per il quale si presenta la dichiarazione e/o nell'anno di presentazione della stessa.

LA DICHIARAZIONE CONGIUNTA

Il modello 730 può essere presentato anche in forma congiunta, al sostituto d'imposta di uno dei due coniugi o a un Caf oppure a un professionista abilitato, quando entrambi i coniugi possono autonomamente avvalersi dell'assistenza fiscale.

È possibile presentare la dichiarazione congiunta anche nei casi in cui il coniuge non è fiscalmente a carico e possiede redditi di qualsiasi categoria dichiarabili con il modello 730.

La dichiarazione congiunta non può essere presentata nel caso di morte di uno dei coniugi avvenuta prima della presentazione della dichiarazione dei redditi.

Nella dichiarazione congiunta va indicato come dichiarante il coniuge che ha come sostituto d'imposta il soggetto al quale viene presentata la dichiarazione, o quello scelto per effettuare i conguagli d'imposta se la dichiarazione viene presentata a un Caf o a un professionista abilitato.

>> I TERMINI E LE MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEL MODELLO 730

Le scadenze previste per la presentazione del modello 730 sono:

- **30 aprile**, se il modello è presentato al sostituto d'imposta (per il 2013 il termine è stato prorogato al **16 maggio**)
- **31 maggio**, se è presentato al Caf o a un professionista abilitato (per il 2013 il termine è stato prorogato al **10 giugno**).

Se presentato al sostituto d'imposta, il modello 730 deve essere già compilato e non bisogna esibire la relativa documentazione tributaria, che il contribuente dovrà tuttavia conservare fino al 31 dicembre del quarto anno successivo alla presentazione della dichiarazione. Per il servizio non si deve pagare alcun corrispettivo.

Quando il modello viene presentato debitamente e correttamente compilato a un Caf o a un professionista abilitato, il servizio di assistenza è gratuito. I contribuenti sono invece tenuti al pagamento di un compenso nel caso in cui chiedano l'assistenza alla compilazione del modello.

Ai Caf e ai professionisti abilitati occorre presentare tutti i documenti relativi alla dichiarazione. Questi, infatti, hanno l'obbligo di verificare che i dati esposti nel modello siano conformi alla documentazione esibita dal contribuente.

Se un Caf chiede compensi non dovuti o si rifiuta di prestare l'assistenza fiscale, gli utenti possono segnalare il disservizio all'ufficio di vigilanza sui Caf (Ufficio Audit esterno) delle Direzioni regionali e delle Direzioni provinciali di Trento e Bolzano dell'Agenzia delle Entrate.

COME E QUANDO PRESENTARE IL MODELLO 730

QUANDO	DOVE	COSA	COSTO
entro il 30 aprile (16 maggio per il 2013)	al datore di lavoro	730 già interamente compilato senza allegare alcuna documentazione	il servizio è gratuito
	al proprio ente pensionistico (se presta assistenza fiscale)		
entro il 31 maggio (10 giugno per il 2013)	presso un centro di assistenza fiscale o professionisti abilitati	730 da compilare	il servizio è a pagamento
		730 correttamente compilato	il servizio è gratuito

I lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato per un periodo inferiore all'anno possono presentare il modello 730:

- al sostituto d'imposta, solo se il rapporto di lavoro dura almeno dal mese di aprile al mese di luglio
- a un Caf-dipendenti o a un professionista abilitato, solo se il rapporto di lavoro dura almeno dal mese di giugno al mese di luglio e conoscono i dati del sostituto che dovrà effettuare il conguaglio.

Il personale della scuola con contratto di lavoro a tempo determinato può presentare il modello 730 al proprio sostituto, a un Caf o a un professionista abilitato se tale contratto dura almeno dal mese di settembre al mese di giugno.

» I DOCUMENTI DA PRESENTARE

Prima di recarsi al Caf o dal professionista abilitato, il contribuente dovrà aver cura di recuperare i documenti relativi a ritenute, oneri deducibili e detraibili, versamenti, eccedenze di imposta.

In particolare, quando si richiede la consulenza per la compilazione o si consegna il modello già compilato, devono essere esibiti i seguenti documenti:

- il Cud rilasciato dal datore di lavoro o dall'ente pensionistico e le altre certificazioni dei sostituti d'imposta dalle quali risultino le ritenute subite sui redditi di lavoro dipendente, sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, sui redditi di lavoro autonomo occasionale, eccetera
- fatture, ricevute, scontrini, quietanze che attestino il sostenimento di spese, nel corso dell'anno, per le quali è prevista la deducibilità dal reddito complessivo o il riconoscimento di detrazioni dall'imposta lorda
- altra documentazione necessaria per il riconoscimento di tali spese deducibili o detraibili, come, ad esempio: per gli interessi passivi, la copia del contratto di mutuo per l'acquisto dell'immobile adibito ad abitazione principale; per l'assicurazione sulla vita, la copia della polizza o altra certificazione rilasciata dalla compagnia assicuratrice dalla quale risulti l'esistenza dei requisiti per la relativa detrazione
- attestati di versamento degli acconti d'imposta effettuati autonomamente dal contribuente
- ultima dichiarazione presentata, se in questa era stata evidenziata a credito un'eccedenza d'imposta che si intende far valere nel modello 730.

Per alcuni dati non è necessario esibire alcuna documentazione (ad esempio, i certificati catastali di terreni e fabbricati, contratti di locazione, altri documenti relativi a detrazioni soggettive spettanti). Per altri, invece, è sufficiente produrre un'autocertificazione.

» LA SCHEDA PER LA SCELTA DELL'8 E DEL 5 PER MILLE DELL'IRPEF

Con la dichiarazione dei redditi il contribuente può destinare una quota pari all'8 per mille dell'Irpef alle confessioni religiose, per scopi umanitari e religiosi, o allo Stato, per scopi di carattere sociale o umanitario.

Questa scelta non aumenta le imposte da pagare ma obbliga lo Stato a destinare alla finalità indicata una parte dell'Irpef riscossa.

Oltre alla scelta dell'8 per mille, è possibile destinare una quota pari al 5 per mille dell'Irpef al sostegno del volontariato e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus), delle associazioni di promozione sociale, delle associazioni sportive dilettantistiche e di altre associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all'art. 10, comma 1, del decreto legislativo 460/97, al sostegno delle attività sociali svolte dal Comune di residenza, al finanziamento della ricerca scientifica e dell'università e al finanziamento della ricerca sanitaria, nonché al finanziamento delle attività che tutelano o promuovono i beni culturali e paesaggistici.

Gli elenchi dei soggetti ai quali può essere destinata la quota del cinque per mille dell'Irpef sono disponibili sul sito dell'Agenzia (www.agenziaentrate.gov.it).

Le scelte dell'otto e del cinque per mille dell'Irpef non sono alternative tra loro, possono essere espresse entrambe e non determinano maggiori imposte da pagare.

Per esprimere le proprie scelte, il contribuente deve compilare l'apposita scheda (Mod. 730-1) allegata al modello 730, firmando in uno dei riquadri presenti nella stessa scheda. Il modello va presentato insieme alla dichiarazione, anche nel caso in cui non sia stata effettuata alcuna scelta.

ATTENZIONE

Anche i contribuenti esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione possono comunque effettuare la scelta per la destinazione dell'otto e del cinque per mille dell'Irpef, utilizzando la scheda allegata al modello Cud o al modello Unico Persone fisiche e seguendo le relative istruzioni per le modalità di presentazione.

La scheda va presentata a uno sportello postale, che provvederà a trasmetterla all'Agenzia delle Entrate, o a un intermediario abilitato alla trasmissione telematica o direttamente avvalendosi del servizio telematico.

>> COME CORREGGERE IL 730

Chi ha utilizzato il modello 730 per dichiarare i propri redditi deve controllare attentamente il prospetto di liquidazione delle imposte (modello 730/3) ricevuto dal sostituto d'imposta (datore di lavoro o ente previdenziale) o dall'intermediario (Caf, professionista), allo scopo di verificare che non ci siano errori di compilazione o di calcolo.

Qualora si riscontrassero errori, bisogna rivolgersi al più presto a chi ha prestato l'assistenza affinché provveda a sanarli e a redigere un modello 730 "rettificativo" in tempo utile per effettuare i conguagli nella busta paga o nel rateo di pensione.

Quando il modello è stato compilato in modo corretto, ma il contribuente si è accorto di aver dimenticato di esporre degli oneri deducibili o detraibili, ovvero dati che non modificano la liquidazione delle imposte, vi è la possibilità di:

- presentare entro il 25 ottobre un modello 730 integrativo, con la relativa documentazione (indicando il codice 1 nella relativa casella "730 integrativo" presente nel frontespizio). Il modello 730 integrativo deve essere presentato a un intermediario (Caf, professionista), anche se il modello precedente era stato presentato al datore di lavoro o all'ente pensionistico
- presentare, in alternativa, un modello Unico Persone fisiche entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta successivo.

Se ci si accorge di aver indicato in modo inesatto i dati del sostituto d'imposta o di non aver fornito tutti i dati per consentire di identificarlo, è possibile presentare entro il 25 ottobre un nuovo modello 730 per integrare e/o correggere tali dati (in questo caso, occorre indicare il codice 2 nella relativa casella "730 integrativo" presente nel frontespizio).

Se, invece, il contribuente si è accorto di aver dimenticato di dichiarare dei redditi oppure ha indicato oneri deducibili o detraibili in misura superiore a quella spettante, deve presentare obbligatoriamente un modello Unico Persone fisiche (entro i termini prescritti) e pagare direttamente le maggiori somme dovute, compresa la differenza rispetto all'importo dell'eventuale credito risultante dal modello 730, che verrà comunque rimborsato dal sostituto d'imposta.

La dichiarazione integrativa non sospende, infatti, le procedure di conguaglio (addebito di imposte oppure accredito di rimborsi) da parte del datore di lavoro o dell'ente pensionistico.

7. IL MODELLO UNICO PERSONE FISICHE

>> CHI DEVE UTILIZZARE IL MODELLO UNICO

Deve presentare la dichiarazione dei redditi attraverso il modello Unico chi non può utilizzare il modello 730 (o, per qualunque motivo, non lo ha fatto) e deve dichiarare il possesso di uno o più dei seguenti redditi:

- redditi fondiari (terreni e fabbricati)
- redditi di capitale
- redditi di lavoro dipendente
- redditi di lavoro autonomo
- redditi di impresa
- redditi diversi.

Devono sempre utilizzare il modello Unico i contribuenti obbligati alla tenuta delle scritture contabili (ad esempio, imprenditori ed esercenti arti e professioni).

Nelle istruzioni alla compilazione del modello sono indicati i casi in cui si è esonerati dall'obbligo di presentazione.

A seconda della tipologia dei contribuenti, sono stati predisposti i seguenti modelli:

- **Unico PF**, riservato alle persone fisiche
- **Unico SP**, riservato alle società di persone
- **Unico SC**, riservato alle società di capitali ed enti commerciali
- **Unico ENC**, riservato agli enti non commerciali.

UNICO MINI

Anche quest'anno, per le situazioni meno complesse è stata predisposta una versione semplificata del modello Unico Persone Fisiche: UNICO MINI.

Il modello "Unico Mini 2013" può essere utilizzato dai contribuenti residenti in Italia che:

- nel periodo tra il 1° novembre 2011 e la data di presentazione della dichiarazione non hanno variato il domicilio fiscale
- non sono titolari di partita Iva
- hanno percepito uno o più dei seguenti redditi
 1. redditi di terreni e di fabbricati (anche con cedolare secca)
 2. redditi di lavoro dipendente o assimilati e di pensione
 3. redditi derivanti da attività commerciali e di lavoro autonomo non esercitate abitualmente e dall'assunzione di obblighi di fare, non fare e permettere
- vogliono fruire delle detrazioni e delle deduzioni per gli oneri sostenuti, nonché delle detrazioni per carichi di famiglia e lavoro
- non devono presentare la dichiarazione per conto di altri (ad esempio, erede, tutore)
- non devono presentare una dichiarazione correttiva nei termini o integrativa

>> COME SI PRESENTA

Ad eccezione dei casi particolari indicati più avanti, tutti i contribuenti persone fisiche sono obbligati a presentare il modello Unico esclusivamente per via telematica.

7. IL MODELLO UNICO PERSONE FISICHE

La trasmissione telematica della dichiarazione può essere effettuata:

- **direttamente**, tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline)
- **tramite intermediari abilitati** (professionisti, associazioni di categoria, Caf, altri soggetti abilitati)
- **tramite gli uffici dell'Agenzia delle Entrate**, che forniscono assistenza anche per la compilazione.

Sono esclusi dall'obbligo dell'invio telematico e, pertanto, possono presentare il modello Unico cartaceo presso gli uffici postali, i contribuenti che:

- pur avendo redditi che possono essere dichiarati con il mod. 730, non possono presentare tale modello perché privi di datore di lavoro o non titolari di pensione
- pur potendo presentare il mod. 730, devono dichiarare alcuni redditi o comunicare dati utilizzando i relativi quadri del modello Unico (RM, RT, RW, AC)
- devono presentare la dichiarazione per conto di contribuenti deceduti
- sono privi di un sostituto d'imposta al momento della presentazione della dichiarazione perché il rapporto di lavoro è cessato.

La consegna del modello cartaceo avviene presso gli uffici postali. Questi hanno l'obbligo di rilasciare una ricevuta, da conservare quale prova dell'avvenuta presentazione, per ogni dichiarazione consegnata allo sportello. Per il contribuente, la presentazione della dichiarazione agli uffici postali è un servizio gratuito.

Le dichiarazioni presentate tramite un ufficio postale da contribuenti obbligati alla presentazione telematica sono considerate non redatte in conformità al modello approvato e, conseguentemente, si rende applicabile la sanzione da 258 a 2.065 euro.

DOVE TROVARE I MODELLI

I modelli con le relative istruzioni possono essere prelevati dal sito internet dell'Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it). Presso gli uffici comunali possono essere ritirati, gratuitamente, i Fascicoli 1 e 2.

Il **Fascicolo 1** (obbligatorio per tutti i contribuenti) contiene il frontespizio, il prospetto dei familiari a carico, i quadri in cui indicare i redditi dei terreni (RA), dei fabbricati (RB), di pensione, lavoro dipendente e assimilati (RC). Inoltre, sono presenti i quadri degli oneri e delle spese (RP), del calcolo dell'Irpef (RN) e delle addizionali (RV), dei crediti d'imposta (CR), delle compensazioni e dei rimborsi (RX) e del contributo di solidarietà (CS).

Il **Fascicolo 2** contiene, invece, i quadri necessari per dichiarare i contributi previdenziali e assistenziali e gli altri redditi da parte dei contribuenti non obbligati alla tenuta delle scritture contabili, nonché il modulo RW (investimenti all'estero) ed il quadro AC (amministratori di condominio).

È possibile utilizzare anche modelli predisposti mediante strumenti informatici, purché conformi a quelli approvati dall'Agenzia delle Entrate.

LA PRESENTAZIONE DIRETTA DELLA DICHIARAZIONE VIA INTERNET

Il contribuente che sceglie di trasmettere direttamente all'Agenzia delle Entrate la propria dichiarazione, ha anche l'opportunità di pagare le relative imposte, sempre via internet, senza alcuna spesa aggiuntiva.

Per utilizzare questo sistema di trasmissione occorre richiedere il codice Pin, seguendo le istruzioni contenute nel sito www.agenziaentrate.gov.it.

La dichiarazione, della quale va conservata una copia cartacea, si considera presentata nel momento in cui l'Agenzia delle Entrate riceve il file. L'avvenuta presentazione è attestata unicamente dalla ricevuta trasmessa per via telematica dall'Agenzia stessa.

Per compilare e trasmettere la propria dichiarazione (modello Unico Persone Fisiche o Unico Mini), il contribuente può utilizzare:

- il software distribuito gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate, disponibile nell'apposita sezione del sito www.agenziaentrate.gov.it

- il servizio **“Unico Web”**, dedicato alle persone fisiche non soggette agli studi di settore, che non devono presentare i quadri Iva e che non possiedono redditi da partecipazione.

Grazie a questo servizio, la dichiarazione può essere compilata e inviata online senza scaricare e installare alcun pacchetto software sul proprio PC: l'utente si collega alla sezione “Strumenti” del sito <http://telematici.agenziaentrate.it> e procede alla predisposizione dei quadri del modello Unico Persone Fisiche o dell'Unico Mini. Il servizio “Unico Web”, tra l'altro, offre al contribuente la possibilità di avere a disposizione alcune informazioni relative alla dichiarazione dell'anno precedente e le eccedenze d'imposta risultanti da quest'ultima. I dati preimpostati possono essere confermati o modificati e, una volta completata la procedura, è possibile effettuare il versamento dell'imposta, anche rateizzata, mediante il modello F24 precompilato con le imposte dovute o i crediti derivanti dalla dichiarazione. Il pagamento potrà essere effettuato online semplicemente inserendo le proprie coordinate bancarie e chiedendo l'addebito al giorno di scadenza.

LA PRESENTAZIONE TRAMITE INTERMEDIARIO

Chi si rivolge a un intermediario per la trasmissione del modello Unico, deve farsi rilasciare:

- una dichiarazione datata e sottoscritta, comprovante l'assunzione dell'impegno a trasmettere, per via telematica, i dati contenuti nel modello
- l'originale della dichiarazione, firmata dal contribuente e redatta su modello conforme a quello approvato dall'Agenzia delle Entrate, entro 30 giorni dal termine previsto per la presentazione in via telematica, unitamente alla comunicazione (ricevuta) che attesta l'avvenuta ricezione della dichiarazione.

È importante conservare copia della dichiarazione trasmessa.

ATTENZIONE

Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate dell'11 giugno 2012, tra i soggetti incaricati della trasmissione telematica mediante il servizio Entratel (art. 3, comma 3, lettera e, del Dpr n. 322/1998) sono stati inclusi i notai iscritti nel ruolo indicato nell'articolo 24 della legge 16 febbraio 1913, n. 89.

LA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DALL'ESTERO

La dichiarazione può essere presentata per via telematica anche dall'estero, se si è in possesso del codice Pin.

In alternativa, il contribuente può spedirla (sempre che non debba dichiarare redditi d'impresa o di lavoro autonomo) entro il **30 settembre** con raccomandata o altro mezzo equivalente, dal quale risulti con certezza la data di spedizione. In caso di spedizione postale, la dichiarazione deve essere inserita in una normale busta di corrispondenza di dimensioni idonee a contenerla, senza piegarla.

La busta deve essere indirizzata all'**Agenzia delle Entrate - Centro Operativo di Venezia - Via Giorgio De Marchi n. 16, 30175 Marghera (VE) - Italia.**

Sulla stessa devono essere indicati:

- cognome e nome del contribuente
- codice fiscale del contribuente
- la dicitura “Contiene dichiarazione Modello UNICO anno Persone Fisiche”.

>> I TERMINI DI PRESENTAZIONE

La dichiarazione va presentata entro questi termini:

DICHIARAZIONE	PRESENTAZIONE	TERMINI
CARTACEA	mediante consegna agli uffici postali	tra il 2 maggio e il 30 giugno (per il 2013, tra il 2 maggio e il 1° luglio)
TELEMATICA	diretta (via internet)	entro il 30 settembre
	tramite intermediari	
	tramite uffici dell'Agenzia	

SE SI RITARDA

Se viene presentata entro 90 giorni dalla scadenza del termine, la dichiarazione è considerata ancora valida, ma per il ritardo verrà applicata una sanzione (variabile da 258 a 1.032 euro, aumentabile fino al doppio nei confronti dei soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili).

Si può evitare la sanzione piena se, entro lo stesso termine di 90 giorni, si versa spontaneamente una sanzione ridotta (25 euro, pari ad 1/10 di 258 euro).

La dichiarazione presentata con ritardo superiore a 90 giorni si considera omessa a tutti gli effetti, ma costituisce titolo per la riscossione delle imposte dovute sulla base degli imponibili indicati e delle ritenute dei sostituti d'imposta.

>> QUANDO SI VERSANO LE IMPOSTE CALCOLATE CON UNICO

I versamenti a saldo risultanti dalla dichiarazione (per importi superiori a 12 euro per ciascun tributo dovuto) e quelli relativi al primo acconto devono essere effettuati entro il 16 giugno (per il 2013 il termine è spostato al 17 giugno in quanto il 16 è domenica), oppure entro il 16 luglio (per il 2013 entro il 17 luglio) con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.

Il saldo dell'Iva, invece, va effettuato entro il 16 marzo (per il 2013 il termine è spostato al 18 marzo, in quanto il 16 è sabato), salva la possibilità, per chi presenta la dichiarazione Iva all'interno di quella unificata, di posticipare il versamento alle date citate (pagando in più lo 0,40% per mese o frazione di mese).

ATTENZIONE

Per l'anno 2013 è stato differito il termine di effettuazione dei versamenti dovuti dai contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore. Per effetto della proroga, questi versamenti possono effettuarsi:

- entro l'8 luglio, senza alcuna maggiorazione
- dal 9 luglio al 20 agosto, maggiorando le somme da versare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.

Gli importi derivanti dalla dichiarazione devono essere versati arrotondati all'unità di euro, così come determinati nella dichiarazione stessa. Per gli acconti e per gli importi rateizzati, invece, si applica la regola dell'arrotondamento al centesimo di euro.

RATEAZIONE

Ad eccezione dell'acconto di novembre, è possibile versare le somme dovute anche a rate mensili. La rateazione non deve necessariamente riguardare tutti gli importi. Ad esempio, è possibile rateizzare il primo acconto Irpef e versare in un'unica soluzione il saldo, o viceversa.

Sugli importi rateizzati sono dovuti gli interessi, nella misura del 4% annuo, che non devono essere cumulati all'imposta, ma versati separatamente. In ogni caso, il pagamento rateale deve essere completato entro il mese di novembre.

Nelle istruzioni alla compilazione del modello Unico sono riportati i prospetti con le date di scadenza delle varie rate e gli importi dovuti per interessi.

COME SI PAGA

Per il pagamento delle imposte tutti i contribuenti devono utilizzare il **modello di versamento F24**. I contribuenti titolari di partita Iva sono obbligati a effettuare i versamenti in via telematica tramite i servizi dell'Agenzia o quelli di home banking delle banche e di Poste italiane.

GLI ACCONTI IRPEF

Per stabilire se è dovuto il versamento dell'acconto Irpef per l'anno successivo a quello per il quale si effettua il saldo, occorre controllare il debito che risulta dalla dichiarazione (rigo "differenza"). Se non supera 51,65 euro, non è dovuto acconto; se risulta superiore, occorre versare l'acconto, pari al 99% del suo ammontare.

L'acconto Irpef si versa:

- in **unica soluzione**, entro il 30 novembre, se l'importo da versare è inferiore a 257,52 euro (per il **2013** il termine è spostato al **2 dicembre**, in quanto il 30 è sabato)
- in **due rate**, se l'importo dovuto è pari o superiore a 257,52 euro
 1. la prima, nella misura del 40%, entro il 16 giugno (nel **2013** il termine è spostato al **17 giugno**) oppure entro il 16 luglio (per il **2013** entro il **17 luglio**) con la maggiorazione dello 0,40%
 2. la seconda, nella restante misura del 60%, entro il 30 novembre (nel **2013**, il termine è spostato al **2 dicembre**, in quanto il 30 è sabato).

Il decreto legge n. 76/2013 ha innalzato la percentuale dell'acconto Irpef, stabilendo che a partire dal periodo d'imposta 2013 esso è dovuto nella misura del **100%**. Per il 2013 occorrerà tener conto di questa nuova disposizione al momento del pagamento della seconda o unica rata di acconto (versamento del 2 dicembre 2013).

Per i contribuenti che si sono avvalsi dell'assistenza fiscale, saranno i sostituti d'imposta a ricalcolare l'acconto secondo le nuove disposizioni e a trattenere l'importo dovuto.

>> LA COMPENSAZIONE DELLE IMPOSTE E DEI CONTRIBUTI

I crediti e i debiti risultanti dalla dichiarazione possono essere compensati: tutti i contribuenti che vantano un credito d'imposta derivante dalla dichiarazione possono utilizzarlo per il versamento di importi a debito.

ATTENZIONE

Dal 1° gennaio 2011 è previsto il divieto di compensazione per i contribuenti nei cui confronti risultano iscrizioni a ruolo (a titolo definitivo) di importo superiore a 1.500 euro.

Crediti Iva

La compensazione del credito Iva annuale (o infrannuale), per importi superiori a 5.000 euro annui, può essere effettuata solo dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione (o dell'istanza) da cui emerge ed, esclusivamente, attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate.

Il limite di 5.000 euro è stato introdotto dal decreto legge n. 16/2012 e si applica alle compensazioni effettuate dal 1° aprile 2012. Fino al 31 marzo, infatti, era possibile compensare liberamente il credito Iva (senza presentazione di dichiarazione o istanza) fino al limite di 10.000 euro annui. Inoltre, i crediti annuali Iva di importo superiore a 15.000 euro possono essere utilizzati solo in presenza di visto di conformità apposto nella dichiarazione dai soggetti abilitati.

Esistono due forme di compensazione:

- utilizzo di crediti per pagare debiti dello stesso tipo d'imposta (Irpef, Ires, Iva e Irap), anche riferibili a differenti esercizi (ad esempio, si utilizza il credito Irpef relativo all'anno d'imposta 2011 per pagare gli acconti dovuti per l'anno d'imposta 2012)
- utilizzo di crediti per pagare debiti di qualunque tipo (ad esempio, si utilizza un credito Irpef o Irap per pagare l'addizionale regionale, i contributi previdenziali, eccetera).

La compensazione si effettua utilizzando il modello F24, in cui occorre indicare, nelle apposite sezioni, sia gli importi a credito utilizzati sia quelli a debito.

7. IL MODELLO UNICO PERSONE FISICHE

L'importo del credito compensato non può risultare superiore al totale dei debiti indicati nelle varie sezioni del modello, in pratica il saldo finale del modello non può essere mai negativo. In sostanza, si possono compensare gli importi a credito fino ad annullare gli importi a debito: eventuali ulteriori importi a credito potranno essere compensati in occasione dei pagamenti successivi o chiesti a rimborso.

ATTENZIONE

Chi effettua una compensazione deve sempre presentare il mod. F24, anche quando il saldo è pari a zero: è il modello F24 che permette a tutti gli Enti di venire a conoscenza dei versamenti e delle compensazioni operate e consente all'Agenzia delle Entrate di attribuire le somme spettanti a ciascuno.

IL LIMITE MASSIMO DI CREDITO COMPENSABILE

L'utilizzo dei crediti a compensazione non può superare l'ammontare di 516.456,90 euro per ciascun anno solare.

A partire dal 2014, il limite di 516.456,90 euro è elevato a 700.000 euro (art. 9 del decreto legge n. 35/2013).

In detto limite non si comprendono:

- i crediti utilizzati per compensare debiti relativi alla stessa imposta, anche se la compensazione viene effettuata attraverso il modello F24
- i crediti derivanti da agevolazioni o incentivi fiscali (credito d'imposta per investimenti, per incremento dell'occupazione, eccetera).

ATTENZIONE

Per evitare che nel modello F24 vengano compensati crediti inesistenti, è prevista la sanzione dal 100 al 200% del credito inesistente ovvero del 200%, se il credito inesistente compensato è superiore a 50.000 euro per ciascun anno solare. Inoltre, per questa ipotesi, il termine di scadenza per l'accertamento della violazione è elevato al 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello di utilizzo del credito.

>> LA SCELTA PER LA DESTINAZIONE DELL'8 E DEL 5 PER MILLE DELL'IRPEF

Con la dichiarazione dei redditi, il contribuente può destinare una quota pari all'8 per mille dell'Irpef alle confessioni religiose, per scopi umanitari e religiosi, o allo Stato per scopi di carattere sociale o umanitario.

Chi è esonerato dall'obbligo di presentazione della dichiarazione, ai fini della scelta della destinazione dell'8 per mille può presentare la scheda, in busta chiusa, a uno sportello postale, che provvederà a trasmetterla all'Amministrazione finanziaria, a un intermediario abilitato alla trasmissione telematica o direttamente, avvalendosi del servizio telematico.

La scelta è ammessa per una sola istituzione.

Oltre alla scelta dell'8 per mille, è possibile destinare una quota pari al 5 per mille della propria Irpef al sostegno del settore "non profit", delle università, della ricerca scientifica e sanitaria, delle attività sociali svolte dal Comune di residenza, nonché alle attività che tutelano o promuovono i beni culturali e paesaggistici.

Gli elenchi dei soggetti ai quali può essere destinata la quota del cinque per mille dell'Irpef sono disponibili sul sito dell'Agenzia (www.agenziaentrate.gov.it).

Le scelte dell'otto e del cinque per mille dell'Irpef non sono alternative tra loro, possono essere espresse entrambe e non determinano maggiori imposte da pagare.

>> COME CORREGGERE IL MODELLO UNICO

CORREZIONI ENTRO I TERMINI DI PRESENTAZIONE

I contribuenti che, presentato il modello Unico, si accorgono di non aver dichiarato dei redditi o di non aver riportato delle spese detraibili o deducibili, possono presentare, entro la scadenza ordinaria, un modello "rettificativo" di quello consegnato o spedito.

Sul modello deve essere barrata la casella "Correttiva nei termini".

Se i calcoli della dichiarazione rettificativa determinano una maggiore imposta o un minor credito, il contribuente è tenuto a versare le somme dovute entro le scadenze previste per il versamento delle imposte. Se i termini sono già scaduti, è possibile ricorrere all'istituto del ravvedimento operoso per sanare il tardivo pagamento.

Se, al contrario, scaturisce un maggior credito o una minore imposta, il contribuente può scegliere tra la richiesta di rimborso, il riporto a credito per l'anno successivo o l'utilizzo in compensazione.

CORREZIONI DOPO LA SCADENZA DEL TERMINE

Scaduti i termini di presentazione della dichiarazione, il contribuente può rettificarla o integrarla presentandone una nuova, completa in tutte le sue parti, su modello conforme a quello approvato per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione stessa.

Presupposto per poter presentare la dichiarazione integrativa (in aumento o in diminuzione) è la tempestiva e valida presentazione della dichiarazione originaria.

Possono essere oggetto d'integrazione anche le dichiarazioni originarie presentate entro 90 giorni dal termine di scadenza. Queste, infatti, sono considerate valide, fatta salva l'applicazione delle sanzioni per la tardiva presentazione.

La nuova dichiarazione può essere a favore o a sfavore (in aumento) del contribuente.

Dichiarazione integrativa a favore

È possibile integrare a proprio favore le dichiarazioni per correggere errori od omissioni che hanno portato a indicare un maggior reddito o, comunque, un maggior debito o un minor credito d'imposta, mediante la presentazione di una successiva dichiarazione da produrre entro il termine di presentazione di quella relativa al periodo d'imposta successivo.

Il credito risultante dalla dichiarazione integrativa può essere utilizzato in compensazione o richiesto a rimborso.

Dichiarazione integrativa a sfavore (in aumento)

È possibile correggere errori e omissioni che hanno determinato l'indicazione di un minor reddito o, comunque, di un minor debito o di un maggior credito d'imposta, mediante la presentazione di una successiva dichiarazione entro "i termini per l'accertamento", ossia entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione originaria.

La sanzione applicabile dipende dalla violazione commessa.

È applicabile la sanzione pari al 30% della maggiore imposta o del minor credito, nel caso di errori rilevabili in sede di:

7. IL MODELLO UNICO PERSONE FISICHE

- **controllo automatico** (art. 36-bis del Dpr n. 600 del 1973 e art. 54-bis del Dpr n. 633 del 1972), ad esempio, errori materiali e di calcolo nella determinazione degli imponibili e delle imposte
- **controllo formale** (art. 36-ter del Dpr n. 600 del 1973), ad esempio, indicazione in misura superiore di oneri deducibili o detraibili, di ritenute di acconto e di crediti di imposta.

Nel caso di errori che determinano l'infedeltà della dichiarazione (ad esempio, l'omessa o errata indicazione di redditi), la sanzione va dal 100 al 200% della maggiore imposta o del minor credito.

Se ricorrono i presupposti, il contribuente può avvalersi dell'istituto del ravvedimento, usufruendo di una riduzione delle sanzioni.

DICHIARAZIONE INTEGRATIVA DA RAVVEDIMENTO

Eventuali errori e omissioni nella dichiarazione originaria, che hanno generato l'omessa o errata indicazione di redditi o l'esposizione di indebite detrazioni d'imposta, possono essere corretti, attraverso il ravvedimento operoso, entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale l'errore o l'omissione si è verificato, purché non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento.

In caso di ravvedimento, il contribuente può usufruire della riduzione della sanzione a 1/8 del minimo previsto per il tipo di violazione che intende regolarizzare (come descritto nel paragrafo precedente).

Affinché il ravvedimento sia valido, entro il termine sopra indicato devono essere pagati il tributo, la sanzione ridotta e gli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

I contribuenti che si accorgono di aver commesso errori e omissioni che non influiscono sull'azione di controllo (errori meramente formali), possono comunque regolarizzare la loro posizione mediante dichiarazione integrativa o comunicazione da trasmettere al competente ufficio.

A titolo esemplificativo si forniscono alcuni casi frequenti di errori od omissioni "ravvedibili".

Esempio n. 1

Il contribuente ha dichiarato di avere un figlio fiscalmente a carico al 100% per tutto il 2010, usufruendo di una detrazione d'imposta pari a 800 euro. Successivamente alla presentazione della dichiarazione, si accorge che il figlio, nel corso del 2010, ha posseduto un reddito complessivo (al lordo degli oneri deducibili) superiore a 2.840,51 euro e che, pertanto, non poteva considerarsi fiscalmente a carico.

Esempio n. 2

Il contribuente inserisce tra gli oneri deducibili l'intero ammontare degli assegni periodici corrisposti al coniuge separato legalmente, a seguito di provvedimento giudiziale. Successivamente alla presentazione della dichiarazione, viene a conoscenza della circostanza che, se il provvedimento del giudice non distingue la quota riservata al mantenimento dei figli, l'assegno si considera destinato al coniuge per metà del suo ammontare e non per l'intero.

Si tratta di errori rilevabili in sede di controllo formale della dichiarazione, per i quali la misura della sanzione è pari al 30% della maggiore imposta o del minor credito.

Nei casi descritti, la spontanea regolarizzazione dell'errore o dell'omissione commessa nella dichiarazione avviene presentando una dichiarazione integrativa da ravvedimento e pagando, oltre il tributo dovuto, la sanzione ridotta al 3,75% (pari a 1/8 del 30%), e gli interessi calcolati al tasso legale annuo con maturazione giorno per giorno.

Esempio n. 3

Il contribuente, nel corso dell'anno, ha intrattenuto più rapporti di lavoro presso diversi datori di lavoro. Nella dichiarazione dei redditi omette di riportare i dati relativi a uno dei rapporti, determinando un reddito complessivo (e conseguentemente un'imposta) inferiore a quello effettivamente prodotto.

Si tratta di errore che determina l'applicazione della sanzione per infedele dichiarazione, tra il 100 e il 200% della maggiore imposta o del minor credito.

In questo caso, la spontanea regolarizzazione della violazione comporta, oltre alla presentazione di una dichiarazione integrativa da ravvedimento, il pagamento della sanzione ridotta al 12,5% (pari a 1/8 della sanzione minima del 100%), oltre al pagamento del tributo dovuto e dei relativi interessi.

DICHIARAZIONE INTEGRATIVA PER MODIFICARE LA SCELTA SULL'UTILIZZO DELL'ECCEDENZA D'IMPOSTA

È possibile presentare una dichiarazione integrativa anche quando si vuol modificare l'originaria richiesta di rimborso dell'eccedenza d'imposta in richiesta di credito da utilizzare in compensazione.

In tale ipotesi va barrata l'apposita casella presente nel frontespizio del modello (Dichiarazione integrativa - Art. 2, comma 8-ter, del Dpr 322/98).

Tale dichiarazione, prevista solo se il rimborso non è stato ancora erogato, anche in parte, deve essere presentata entro 120 giorni dalla scadenza del termine ordinario di presentazione, utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il periodo d'imposta cui si riferisce.

Se si presenta una dichiarazione integrativa che, oltre alla modifica della scelta sull'utilizzo dell'eccedenza d'imposta, contiene anche la correzione di errori e omissioni, non va barrata la casella sopra indicata ma quella denominata "Dichiarazione integrativa a favore" o "Dichiarazione integrativa" a seconda della tipologia di correzioni effettuate.